COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 15.9.2026
COM(2026) 985 final

2026/0272 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l'Autorità europea del lavoro, del regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 della Commissione

{SEC(2026) 985 final} - {SWD(2026) 985 final} - {SWD(2026) 986 final} - {SWD(2026) 987 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La libera circolazione delle persone è una delle quattro libertà fondamentali al centro del mercato unico dell'UE e una grande conquista dell'integrazione europea. La mobilità dei lavoratori costituisce un elemento importante del buon funzionamento del mercato del lavoro dell'Unione, in quanto consente ai datori di lavoro di affrontare le carenze di manodopera e di competenze assumendo lavoratori laddove le offerte di lavoro non possono essere adeguatamente coperte dalla forza lavoro nazionale, garantendo al contempo che i lavoratori possano esercitare il diritto di accesso alle opportunità di lavoro in tutta l'Unione. Facilitando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in tutti gli Stati membri, la mobilità dei lavoratori contribuisce a un'assegnazione più efficiente della manodopera, favorendo in tal modo la produttività, la competitività e l'efficace funzionamento del mercato del lavoro dell'Unione. Al di là dei suoi benefici per l'economia europea, la libera circolazione delle persone amplia le opportunità professionali e personali per gli individui, incoraggia gli scambi culturali e un senso condiviso di comunità, promuovendo così l'integrazione dell'Unione europea.

Una delle priorità della Commissione europea per il mandato 2024-2029 consiste nel sostenere le persone, rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale. Gli orientamenti politici per questo mandato sottolineano inoltre che la libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno del mercato unico è fondamentale per la competitività dell'UE. Tale approccio è ribadito nella lettera di incarico alla vicepresidente esecutiva Roxana Mînzatu, che indica come compito prioritario agevolare la mobilità dei lavoratori garantendo nel contempo l'applicazione delle norme applicabili. In tale contesto la presidente von der Leyen ha annunciato il pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori nel programma di lavoro della Commissione per il 2026, comprendente una proposta legislativa volta a potenziare l'Autorità europea del lavoro (ELA). Il pacchetto fa inoltre parte della Tabella di marcia "un'Europa, un mercato"[1] del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

La presente proposta si basa sugli appelli contenuti nella relazione di Enrico Letta sul futuro del mercato unico[2], che sottolinea la necessità di rafforzare la capacità dell'ELA di tutelare le condizioni di lavoro e di trovare un equilibrio tra sviluppo economico e diritti sociali. Anche la relazione di Mario Draghi sulla competitività dell'UE[3] individua nell'efficace mobilità dei lavoratori un fattore chiave per affrontare le carenze di competenze e favorire in tal modo la produttività e la crescita a lungo termine.

La mobilità transfrontaliera dei lavoratori nell'UE va a vantaggio delle persone, dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle economie e delle società. I cittadini dell'UE apprezzano molto il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione; a parere della maggioranza la circolazione delle persone all'interno dell'UE è un fattore positivo per il mercato del lavoro[4]. La mobilità all'interno dell'UE assolve inoltre una funzione significativa per il funzionamento del mercato unico. Circa 14 milioni di cittadini dell'UE vivono e/o lavorano a lungo termine

---

1 Tabella di marcia "un'Europa, un mercato" del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, 2026.

2 Enrico Letta (2024), Much more than a market, pagg. 83, 104.

3 Mario Draghi (2024), The future of European competitiveness - Part B: In-depth analysis and recommendations, pag. 265.

4 Speciale Eurobarometro 528: Mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE dopo la pandemia, 2022, pag. 89.

in un altro Stato membro (3,9 % della forza lavoro dell'UE), insieme a 1,9 milioni di lavoratori transfrontalieri e 3,64 milioni di lavoratori distaccati. L'occupazione transfrontaliera, spesso caratterizzata da accordi a più lungo termine, è cresciuta costantemente nel corso degli anni. Il distacco rimane a sua volta una forma importante e ampiamente utilizzata di mobilità a breve termine[5].

I lavoratori cittadini di paesi terzi rimediano in parte alla carenza di manodopera e contribuiscono alla crescita economica nella zona euro, in particolare in un contesto di tensione del mercato del lavoro[6]. L'incremento del numero di cittadini di paesi terzi che lavorano nell'UE pone però problemi specifici in termini di applicazione delle norme. I cittadini di paesi terzi sono sovrarappresentati nei casi di mancati pagamenti, orari di lavoro eccessivi, detrazioni illegittime, lavoro autonomo fittizio e di determinate pratiche abusive nel settore del subappalto[7]. La particolare vulnerabilità di alcuni cittadini di paesi terzi rischia di compromettere l'equa mobilità dei lavoratori nell'UE, in quanto il loro sfruttamento compromette la parità di condizioni. Le carenze nell'applicazione efficace delle norme dell'Unione e nazionali applicabili possono comportare livelli divergenti di conformità tra gli operatori economici e gli Stati membri, provocando in tal modo distorsioni della concorrenza e compromettendo il corretto funzionamento del mercato unico. Parallelamente al costante incremento del numero di lavoratori cittadini di paesi terzi nell'UE, diventa più urgente la necessità di garantire la protezione di questi lavoratori e l'applicazione dei loro diritti.

L'ELA è stata istituita nel 2019 dal regolamento (UE) 2019/1149[8], con l'obiettivo di assistere gli Stati membri e la Commissione nell'effettiva applicazione ed esecuzione delle norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale. Da allora il contesto in cui opera l'ELA ha conosciuto una costante evoluzione. L'invecchiamento demografico, il calo della popolazione in età lavorativa, le carenze di competenze e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze rendono sempre più necessario promuovere la mobilità dei lavoratori come strategia essenziale per stimolare la competitività e sostenere le transizioni verde e digitale[9].

La valutazione del 2025 dell'ELA conferma che l'Autorità risponde alla necessità di sostegno operativo nell'attuazione delle politiche dell'UE relative alla mobilità dei lavoratori. Assolve questa funzione in particolare centralizzando la cooperazione transfrontaliera, sostenendo ispezioni concertate e congiunte e agevolando l'accesso alle informazioni attraverso campagne su vasta scala[10]. L'analisi accademica sottolinea inoltre il peculiare ruolo dell'ELA nel colmare una lacuna di coordinamento cui gli ispettorati nazionali non sono stati in grado di porre rimedio da soli[11]. La valutazione tuttavia ha individuato anche margini di miglioramento nel quadro dell'attuale mandato, nonché alcuni vincoli di tale mandato che limitano la capacità

---

5 Relazione annuale sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE: Edizione 2025, 2026, pagg. 13, 16.

6 Oscar Arce et al. (2025), Foreign workers: a lever for economic growth.

7 Cfr. ad esempio Autorità europea del lavoro (2025), Posting of third-country nationals: contracting chains, recruitment patterns, and enforcement issues. Insights from case studies; Autorità europea del lavoro (2023), Report on the cooperation practices, possibilities and challenges between Member States – specifically in relation to the posting of third-country nationals.

8 Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

9 Labour Market and Wage Developments in Europe: Annual review 2024, 2024, pagg. 33-34.

10 Commission Staff Working Document accompanying the Report form the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: "Evaluation of the European Labour Authority (ELA)", SWD(2025) 128 final, pag. 63.

11 Jan Cremers (2024), "The first term of the European Labour Authority".

dell'ELA di svolgere i propri compiti e che non è possibile risolvere senza modifiche legislative (cfr. sezione 3)[12].

In una risoluzione del gennaio 2024[13], il Parlamento europeo ha inoltre chiesto che il mandato dell'ELA sia rafforzato e che l'ELA sia dotata di risorse sufficienti. Il Parlamento auspica un'ELA dotata di maggiori poteri che abbia un ruolo più proattivo nell'applicazione delle norme, svolga analisi operative basate su maggiori capacità di trattamento dei dati e sia in grado di tutelare adeguatamente i diritti dei cittadini di paesi terzi.

Oggi il ruolo dell'ELA nell'applicazione delle norme rimane essenzialmente reattivo. Ciò è aggravato dal fatto che l'Autorità non è in grado di accedere alle informazioni operative pertinenti, tra cui i dati personali, né di trattarle; il suo mandato nei confronti delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi rimane incerto. Inoltre le informazioni fornite dall'ELA in merito ai diritti e agli obblighi pertinenti degli individui e dei datori di lavoro in situazioni transfrontaliere sono considerate insufficienti e troppo generiche dai portatori di interessi, e raramente riescono a raggiungere i gruppi vulnerabili, tra cui i cittadini di paesi terzi che lavorano negli Stati membri dell'UE.

I risultati della rete europea di servizi per l'impiego (EURES) sono inferiori alle aspettative. I collocamenti tramite EURES e l'impegno degli Stati membri sono entrambi in diminuzione. Le sfide che incidono sull'efficacia di EURES riflettono una combinazione di fattori, tra cui la concorrenza delle piattaforme commerciali per l'impiego, le risorse a disposizione della rete e l'evoluzione delle condizioni del mercato del lavoro. Un'altra fra le principali cause di tali carenze risiede nella frammentazione della governance di EURES, suddivisa tra la Commissione e l'ELA.

Infine la funzione di mediazione dell'ELA rimane sottoutilizzata a causa della sua complessità e della possibilità per gli Stati membri di ricorrere in qualsiasi momento all'opt-out.

La presente proposta mira pertanto a fornire all'ELA gli strumenti adeguati per rafforzare la sua capacità strategica e operativa di contribuire all'applicazione del diritto dell'UE e migliorare il funzionamento del mercato interno. L'iniziativa prevede adeguamenti giuridici mirati. Lascia invariati gli obiettivi e i compiti fondamentali dell'Autorità. I suoi obiettivi specifici sono:

- migliorare l'accesso alle informazioni e alle misure di sostegno, nonché la loro qualità, in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, garantendo che gli individui, i lavoratori mobili all'interno dell'UE (compresi i lavoratori transfrontalieri), taluni lavoratori cittadini di paesi terzi e i datori di lavoro dell'Unione siano maggiormente in grado di esercitare i propri diritti e adempiere i propri obblighi. Occorre migliorare sia la portata della consulenza mirata che i risultati per gli utenti;
- aumentare il numero di persone e imprese che beneficiano del sostegno alla mobilità transfrontaliera e migliorare i risultati dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro accrescendo l'efficienza della governance e del funzionamento della rete e del portale EURES. Occorre incrementare il numero e la percentuale dei collocamenti agevolati da EURES, migliorare la copertura dei CV e delle offerte di lavoro sul portale, oltre che accrescere la soddisfazione degli utenti sia per il portale EURES, sia per la governance della rete EURES;

[12] SWD(2025) 128 final, pagg. 64-66.

[13] Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla revisione del mandato dell'Autorità europea del lavoro, P9_TA(2024)0052.

- migliorare l'orientamento e l'efficacia delle azioni esecutive in situazioni transfrontaliere, anche nei casi che coinvolgono lavoratori cittadini di paesi terzi, rafforzando il sostegno analitico e operativo dell'ELA alle ispezioni concertate e congiunte. Il sostegno all'applicazione delle norme a livello dell'UE deve basarsi in misura maggiore sul rischio e su dati concreti, accrescendo il numero e la copertura delle ispezioni concertate e congiunte, il loro orientamento mediante l'attività di analisi dell'ELA e la soddisfazione per il sostegno operativo fornito;
- ridurre il numero di controversie transfrontaliere migliorando l'efficacia e l'utilità pratica della funzione di mediazione dell'ELA, preservandone nel contempo la natura cooperativa. Occorre migliorare la diffusione, i tassi di risoluzione e il grado di soddisfazione per la procedura.

La presente iniziativa comprende inoltre adeguamenti mirati volti a semplificare il quadro normativo EURES, attualmente costituito dal regolamento (UE) 2016/589[14] e da sei decisioni di esecuzione della Commissione. Tali modifiche mirano a ridurre gli oneri amministrativi, in particolare a carico delle amministrazioni nazionali.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nell'ultimo decennio la Commissione ha contribuito a migliorare il quadro normativo nel settore della mobilità dei lavoratori. Sulla base dell'ampio corpus legislativo che disciplina la libera circolazione dei lavoratori, il distacco dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale, il pacchetto della Commissione sulla mobilità equa dei lavoratori mira ad agevolare ulteriormente l'esercizio della libera circolazione eliminando gli ostacoli alla sua efficacia e semplificando la legislazione e le procedure (anche attraverso la digitalizzazione), mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione per le persone che si spostano attraverso le frontiere.

La presente proposta di revisione del mandato dell'ELA integra le altre proposte legislative incluse nel pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori, vale a dire la proposta di istituire la tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS) e le proposte previste dall'iniziativa sulla portabilità delle competenze. Tali misure sono altresì intese a ridurre gli ostacoli alla mobilità, assicurando nel contempo il rispetto delle pertinenti norme applicabili.

La strategia EURES 2030, adottata nel maggio 2026, affronta le difficoltà individuate nel funzionamento di EURES nella misura in cui non richiedono adeguamenti legislativi. La strategia è neutrale dal punto di vista della governance e riguarda misure operative. La presente proposta rafforza la strategia attraverso misure legislative mirate, in particolare per quanto riguarda la governance della rete e la definizione dei ruoli attribuiti all'ELA e alla Commissione. Riassegnare alla Commissione la proprietà del sistema costituito dal portale EURES consentirà di sfruttare al meglio le sinergie con altri strumenti e reti informatici gestiti dalla Commissione, tra cui Europass, la classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO), la rete dei servizi pubblici per l'impiego e il bacino di talenti dell'UE. La strategia EURES e la presente proposta hanno il comune obiettivo di creare le condizioni per il ripristino di EURES quale utile strumento per la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE.

Il regolamento di prossima adozione, relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno (IMI) per la dichiarazione del distacco di lavoratori,

[14] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

concordato in via provvisoria dai colegislatori il 23 giugno 2026, agevolerà la presentazione di tali dichiarazioni conformemente alla direttiva sul distacco dei lavoratori. Poiché l'ELA assiste gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione e nell'esecuzione di tale direttiva, anche il regolamento sarà incluso nel suo ambito di competenza.

La prossima revisione volta a modernizzare il quadro giuridico per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamenti (CE) n. 883/2004[15] e (CE) n. 987/2009[16]) faciliterà l'esercizio dei diritti dei cittadini, migliorerà la chiarezza giuridica e agevolerà le attività transfrontaliere di breve durata e i viaggi di lavoro per le imprese e i lavoratori. L'ambito delle attività dell'ELA copre già tali regolamenti e lo stesso vale per le loro modifiche. L'obiettivo di continuare ad agevolare la mobilità transfrontaliera è ulteriormente rafforzato dalla presente proposta.

Il regolamento che istituisce un bacino di talenti dell'UE, adottato nell'aprile 2026[17], agevolerà le assunzioni internazionali per far fronte alle carenze di manodopera e di competenze nell'UE. Comprenderà inoltre garanzie specifiche per assicurare pratiche di assunzione eque. Una più chiara definizione del ruolo dell'ELA per quanto riguarda determinati lavoratori cittadini di paesi terzi attraverso la presente iniziativa integrerà tali sforzi per garantire la protezione di questi lavoratori sul mercato del lavoro dell'UE e mantenere condizioni di parità.

Garantire la mobilità equa dei lavoratori, anche attraverso il sostegno dell'ELA alla corretta attuazione e applicazione delle relative norme, rappresenta altresì una componente fondamentale del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali[18]. Il piano sottolinea il ruolo dell'ELA nel fornire sostegno alle autorità nazionali, attraverso lo sviluppo di capacità e la messa a disposizione di informazioni sui diritti e gli obblighi relativi a quando si lavora all'estero. La presente iniziativa mira a rafforzare tale ruolo.

L'ELA inoltre collabora strettamente con le altre agenzie decentrate dell'UE nel settore dell'occupazione e degli affari sociali: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la Fondazione europea per la formazione (ETF) e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L'ELA ha concluso con tutte queste agenzie accordi di cooperazione, compresi piani d'azione con attività concrete, al fine di sfruttare le sinergie ed evitare duplicazioni. Sebbene il mandato dell'ELA non riguardi principalmente questioni penali, il suo sostegno all'applicazione delle norme può riguardare settori che rientrano nell'ambito del diritto penale a livello nazionale, ad esempio per quanto riguarda la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera. L'ELA pertanto collabora anche con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). La presente proposta porterebbe l'ELA a integrare, anziché duplicare, il lavoro di altre agenzie o istituzioni decentrate dell'UE.

---

15 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

16 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

17 Regolamento (UE) 2026/1047 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che istituisce un bacino di talenti dell'UE (GU L, 2026/1047, 12.5.2026).

18 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/it/.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con la strategia per il mercato unico[19], che mira a creare un mercato europeo semplice, integrato e forte, che funzioni al massimo delle sue potenzialità. Afferma inoltre esplicitamente che il rafforzamento dell'ELA è una delle azioni volte a conseguire tale obiettivo. Come si illustra nei dettagli nella sezione 3, la presente iniziativa agevolerà la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e ridurrà i costi di conformità e di reperimento di personale associati alle operazioni transfrontaliere per le imprese, in particolare le PMI. Nell'ambito della Tabella di marcia "un'Europa, un mercato", si prevede pertanto che avrà un impatto marginalmente positivo sulla competitività delle imprese dell'UE, contribuendo ad affrontare le carenze di manodopera e di competenze grazie al migliore accesso alle informazioni e ai minori costi del reperimento di personale transfrontaliero.

Per quanto riguarda l'offerta di informazioni, l'iniziativa integra le reti e le piattaforme di consulenza dell'UE esistenti, quali SOLVIT, La tua Europa - Consulenza (YEA) e il centro di contatto Europe Direct (EDCC). SOLVIT assiste gli individui e le imprese quando le autorità pubbliche violano i diritti di cui godono nel mercato unico. YEA fornisce consulenza legale gratuita e personalizzata sui diritti previsti dal diritto dell'Unione. EDCC è la linea telefonica di assistenza generale dell'UE. Nonostante alcune possibili sovrapposizioni con le materie di competenza dell'ELA, nessuna di tali iniziative offre agli individui e alle imprese né quegli orientamenti su misura sui loro diritti e obblighi, né quella consulenza in presenza e quel coinvolgimento dei gruppi vulnerabili attraverso attori locali esperti nello specifico contesto locale, che l'ELA garantirebbe nell'ambito del suo mandato rinnovato. La riforma della funzione di mediazione dell'ELA potrebbe inoltre integrare i servizi di risoluzione dei problemi come SOLVIT, ampliando la possibilità che alcuni casi rimasti irrisolti attraverso SOLVIT siano inviati all'ELA per la mediazione.

Per quanto riguarda il ruolo dell'ELA nei casi in cui le sue attività coinvolgono lavoratori cittadini di paesi terzi, la proposta è complementare all'agenda e alle politiche dell'UE in materia di migrazione, in particolare alla strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione[20], nella misura in cui mira a migliorare la mobilità dei lavoratori e dei talenti per stimolare la competitività. La strategia menziona esplicitamente il miglioramento della capacità dell'ELA di affrontare le sfide connesse alle violazioni dei diritti dei lavoratori cittadini di paesi terzi e il potenziamento dell'attività di controllo dell'applicazione della legislazione in questo settore. La proposta chiarisce il mandato dell'ELA al fine di assistere gli Stati membri nell'applicazione di disposizioni specifiche delle direttive 2009/52/CE, 2014/36/UE, (UE) 2024/1233 e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio nella misura in cui riguardano i diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale dei lavoratori cittadini di paesi terzi, ove ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi dell'Autorità. L'inclusione delle disposizioni specifiche delle suddette direttive sulla migrazione garantirà l'applicazione coerente dei diritti fondamentali tra le diverse categorie di lavoratori. Le attività dell'ELA in relazione a tali direttive saranno pertanto accessorie a quelle già svolte nell'ambito dell'attuale mandato.

Per quanto riguarda la maggiore capacità dell'ELA di accedere alle informazioni operative, compresi i dati personali, e di trattarle, la proposta rimane pienamente allineata al quadro

---

19 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte. COM(2025) 500 final.

20 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione. COM(2026) 45 final.

dell'UE di protezione dei dati, in particolare al regolamento sulla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE[21].

L'iniziativa tiene inoltre conto dell'"orientamento comune" del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate per quanto riguarda aspetti quali le modalità di votazione del consiglio di amministrazione[22].

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta riguarda la modifica dei regolamenti (UE) 2019/1149 e (UE) 2016/589. Si fonda pertanto sulle stesse basi giuridiche di tali regolamenti: articoli 46 e 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione, centro di gravità della presente proposta.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Poiché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'UE, si applica il principio di sussidiarietà. Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale. Possono essere meglio conseguiti a livello dell'UE per i motivi seguenti:

gli Stati membri, agendo individualmente, non possono affrontare in misura sufficiente le questioni aventi una dimensione transfrontaliera, come quelle che rientrano nel mandato dell'ELA. In particolare:

- per fornire ai cittadini informazioni e servizi di alta qualità e aggiornati in merito ai loro diritti e obblighi in situazioni transfrontaliere è necessario un coordinamento a livello di Unione, al fine di garantire una comunicazione coerente, chiara ed efficace;
- per applicare il diritto dell'Unione nei settori della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale è necessaria la cooperazione tra gli Stati membri, e di conseguenza nessuno Stato membro può agire da solo;
- per aumentare le sinergie e la coerenza tra gli Stati membri nell'applicazione e nell'esecuzione del diritto dell'Unione e garantire la certezza del diritto sia per le amministrazioni che per i singoli individui, è necessario sviluppare un approccio coordinato e congiunto a livello dell'Unione anziché basarsi su una rete di accordi bilaterali o multilaterali.

Le debolezze individuate nel mandato dell'ELA dipendono inoltre da questioni normative a livello dell'UE. Poiché derivano da carenze strutturali dello stesso regolamento (UE) 2019/1149, non possono essere risolte dai soli Stati membri e richiedono un intervento legislativo mirato a livello dell'UE.

Le modifiche del regolamento (UE) 2016/589, diverse da quelle relative alla ripartizione dei compiti tra l'ELA e la Commissione, intendono semplificare il quadro normativo a livello

---

21 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

22 Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 2012.

dell'UE per quanto riguarda il funzionamento di EURES, e per tale motivo non possono essere attuate individualmente dagli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proposta costituisce una risposta mirata e proporzionata alla necessità di superare alcune carenze del mandato dell'ELA che attualmente ne limitano la capacità di sostenere l'applicazione transfrontaliera del diritto dell'UE. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. Non impone nuovi obblighi giuridici agli individui o ai datori di lavoro, non trasferisce competenze di applicazione a livello di Unione né interferisce con il processo decisionale, la legislazione o le attività di applicazione a livello nazionale. Lascia inoltre un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda il modo di avvalersi del sostegno rafforzato offerto dall'ELA nell'applicazione e nell'esecuzione del diritto dell'Unione. Non conferisce all'Autorità poteri autonomi di ispezione né poteri sanzionatori, in quanto le ispezioni, comprese quelle richieste dall'ELA, rimangono soggette al consenso degli Stati membri. Analogamente la partecipazione alla mediazione è volontaria per gli Stati membri.

L'iniziativa si basa sugli insegnamenti tratti dalla valutazione dell'ELA (2025). Si limita a colmare le carenze che richiedono modifiche legislative mirate, e che l'ELA non può risolvere nel contesto del suo attuale quadro giuridico. Tutti gli altri insegnamenti tratti dalla valutazione sono analizzati in un piano d'azione approvato dal consiglio di amministrazione dell'ELA nel maggio 2026. La relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta illustra il modo in cui la proposta raggiunge un equilibrio adeguato nel conseguimento dei suoi vari obiettivi. La presente revisione si limita ad apportare i necessari adeguamenti al mandato, lasciando invariati gli obiettivi e i compiti fondamentali dell'ELA.

Le modifiche del regolamento (UE) 2016/589, a eccezione di quelle relative alla ripartizione dei compiti tra l'ELA e la Commissione, non alterano alcun elemento essenziale del quadro normativo EURES. Si limitano ad abolire gli obblighi di informazione e gli oneri amministrativi, laddove non siano necessari per il funzionamento efficiente della rete EURES.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento proposto è un regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2019/1149 e (UE) 2016/589. La scelta di questo strumento è giustificata dal principio del parallelismo delle forme, in base al quale l'atto modificativo deve essere dello stesso tipo dell'atto da modificare. Questo strumento legislativo è considerato il più idoneo in quanto i fattori alla base dei problemi individuati dipendono dalla legislazione vigente e non possono essere risolti soltanto con misure non legislative. Un regolamento modificativo garantisce la certezza del diritto necessaria per conseguire gli obiettivi della presente iniziativa.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La presente proposta fa seguito alla valutazione dell'ELA del 2025, dalla quale è emerso che alla fine del primo semestre del 2023 l'ELA aveva iniziato a operare per conseguire i propri obiettivi, rispondendo a un'esigenza di sostegno operativo precedentemente non soddisfatta nell'attuazione delle politiche dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori. Una valutazione

globale definitiva delle sue prestazioni è stata però ostacolata dall'assenza di indicatori di risultato[23].

La presente iniziativa mira ad attuare gli insegnamenti tratti dalla valutazione; tale attuazione non può realizzarsi esclusivamente attraverso il piano d'azione dell'Autorità, ma richiede modifiche legislative mirate. In particolare la valutazione evidenzia alcune limitazioni nel mandato dell'Autorità che possono incidere sul potenziale dell'ELA. Tali limitazioni riguardano ad esempio le competenze in materia di trattamento dei dati, la cooperazione con gli Stati membri in materia di ispezioni concertate e congiunte, una più ampia offerta di informazioni, il ruolo dell'ELA nelle situazioni che coinvolgono determinati lavoratori cittadini di paesi terzi e le sue responsabilità in relazione a EURES[24].

La presente proposta si fonda sullo studio sotteso alla valutazione[25], che contiene un'analisi approfondita dell'efficienza, dell'efficacia, della coerenza, della pertinenza dell'Autorità, nonché del valore aggiunto dell'UE.

La presente proposta si basa inoltre sui dati raccolti nel contesto di altre relazioni di attuazione e di attività pertinenti, in particolare l'ultima relazione biennale del 2025 sull'attività di EURES[26] e la relazione di attuazione del 2024 concernente la direttiva sul distacco dei lavoratori[27]. La proposta inoltre prende atto, se del caso, della valutazione congiunta (2024) delle altre quattro agenzie decentrate dell'UE precedentemente menzionate nel settore dell'occupazione e degli affari sociali[28].

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I pareri dei portatori di interessi sono stati raccolti in vari formati. Come si è indicato in precedenza, la presente proposta di revisione si basa sui dati raccolti e sull'analisi effettuata nel contesto della valutazione dell'ELA (2025) e dello studio sotteso a tale valutazione. In tale contesto sono state condotte ampie consultazioni mediante una serie di attività: un'indagine pubblica dell'UE, un invito pubblico a presentare contributi, un'indagine rivolta ai portatori di interessi dell'ELA e un'indagine rivolta al personale e ai membri del consiglio di amministrazione dell'ELA, colloqui approfonditi con i principali portatori di interessi e un seminario con le parti sociali.

Per evitare la duplicazione del lavoro, ulteriori attività di consultazione nel contesto della valutazione d'impatto hanno seguito un approccio mirato volto a integrare i risultati della valutazione e incentrato sulle questioni chiave da essa sollevate. A tal fine dopo la pubblicazione della valutazione sono stati raccolti ulteriori riscontri dai membri del consiglio di amministrazione dell'ELA. Nel settembre 2025 si è tenuto inoltre un dialogo mirato sull'attuazione della mobilità equa dei lavoratori[29] con 29 portatori di interessi esterni. Tutti i partecipanti al dialogo hanno accolto con favore l'annuncio del pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori. Hanno sottolineato la necessità di misure fondate sugli strumenti esistenti per rendere la mobilità più equa, salvaguardare i diritti dei lavoratori e sostenere le imprese. I partecipanti hanno chiesto in particolare maggiori poteri per l'ELA al fine di organizzare

---

23 SWD(2025) 128 final, pagg 60, 63.

24 SWD(2025) 128 final, pag. 66.

25 Studio a sostegno della valutazione dell'Autorità europea del lavoro, 2025.

26 COM(2025) 538 final.

27 Monica Andriescu et al. (2024), Study supporting the Monitoring of the Posting of Workers Directive 2018/957/EU and of the Enforcement Directive 2014/67/EU - The situation of temporary cross-border mobile workers and workers in subcontracting chains.

28 Commission Staff Working Document accompanying the Report form the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: Evaluation of EU Agencies: Eurofound, Cedefop, ETF and EU-OSHA, SWD(2024) 222 final.

29 Dialogo sull'attuazione della mobilità equa dei lavoratori, 16 settembre 2025.

ispezioni congiunte, completare il calcolatore delle retribuzioni per il distacco dei lavoratori, continuare a svolgere opera di sensibilizzazione sui diritti dei lavoratori, contribuire ad armonizzare i siti web nazionali unici, sostenere il controllo di qualità sull'accuratezza delle informazioni e trattare i dati per individuare efficacemente i casi di sfruttamento della manodopera.

A seguito del dialogo sull'attuazione, nel novembre 2025 si è tenuta un'audizione con le parti sociali dedicata al pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori. Erano rappresentati 51 sindacati e organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro. In seguito all'audizione sono stati inviati alla Commissione dieci contributi scritti. Sebbene vi fossero opinioni diverse sull'opportunità e sulla portata della revisione, tutte le organizzazioni delle parti sociali hanno individuato settori in cui sostenevano il rafforzamento delle operazioni dell'ELA.

Dal 5 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 si è svolto un invito pubblico a presentare contributi sul rafforzamento dell'ELA attraverso la revisione del suo mandato. Sono pervenute in totale 56 osservazioni scritte. Tutti i contributi sono disponibili al pubblico sul sito web ufficiale della Commissione[30].

I dettagli relativi ai metodi di consultazione e i pareri dei portatori di interessi figurano nell'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto. I contributi ricevuti sono stati presi in debita considerazione nella preparazione della presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nell'elaborare la presente proposta e la relazione sulla valutazione d'impatto che la accompagna, la Commissione si è avvalsa di perizie interne ed esterne. Nell'iniziativa sono confluiti diversi studi e relazioni commissionati dalla Commissione, tra cui lo studio a sostegno della valutazione dell'ELA, integrato dalla consulenza specialistica della rete MoveS di esperti giuridici nel settore della mobilità all'interno dell'UE e dai dati raccolti dalla Network Statistics FMSSFE coordinata dall'Istituto di ricerca per il lavoro e la società (HIVA) dell'Università cattolica di Lovanio. La proposta tiene conto anche della risoluzione del Parlamento europeo[31] del 18 gennaio 2024 sulla revisione del mandato dell'ELA.

Hanno inoltre contribuito alla presente proposta pertinenti ricerche accademiche e un'ampia gamma di pubblicazioni di altre istituzioni e agenzie dell'UE (Parlamento europeo, ELA, Eurofound, Eurojust), i servizi interessati della Commissione ("La tua Europa - Consulenza", SOLVIT) e alcune organizzazioni internazionali (OIL, OCSE). La relazione sulla valutazione d'impatto contiene una panoramica dettagliata della letteratura pertinente presa in considerazione.

- **Valutazione d'impatto**

Per prepararsi alla presente iniziativa e in linea con la politica "Legiferare meglio", la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto delle opzioni strategiche. La relazione sulla valutazione d'impatto[32] e la relativa sintesi[33] sono disponibili al pubblico. Questo lavoro si è valso di una consultazione strutturata, condotta all'interno della Commissione mediante un gruppo direttivo interservizi.

Le varie opzioni strategiche analizzate e valutate affrontano i problemi individuati in relazione a quattro settori strategici chiave: 1) offerta di informazioni, 2) EURES, 3) cooperazione e applicazione e 4) mediazione. Conformemente agli orientamenti per legiferare

30 Invito a presentare contributi – rafforzare l'Autorità europea del lavoro rivedendone il mandato.
31 P9_TA(2024)0052.
32 SWD(2026) 986
33 SWD(2026) 987

meglio, gli impatti delle opzioni strategiche sono stati valutati secondo i criteri di efficacia, efficienza, coerenza e proporzionalità, rispetto allo scenario di base, che prevede un mandato dell'ELA invariato e una risposta alle sfide comprendente soltanto misure non legislative, tra cui il suddetto piano d'azione. A partire da tale analisi è ora in fase di presentazione un pacchetto di misure mirate che affronta le carenze individuate in settori specifici. L'obiettivo consiste nel rafforzare la capacità operativa dell'ELA, mantenendo nel contempo i suoi obiettivi e compiti fondamentali.

Per quanto riguarda l'offerta di informazioni, le opzioni comprendevano i) la gestione da parte dell'ELA di sovvenzioni a sostegno dell'offerta di informazioni e consulenza personalizzate attraverso organizzazioni esterne, o ii) l'offerta diretta di tale sostegno da parte dell'ELA. La gestione delle sovvenzioni è la scelta più efficiente e proporzionata, dato che sfrutta le competenze locali e settoriali esistenti evitando nel contempo gli elevati costi fissi associati allo sviluppo di capacità di consulenza diretta da parte dell'ELA.

Per quanto riguarda EURES, le alternative strategiche andavano i) dalla riassegnazione alla Commissione della presidenza del gruppo europeo di coordinamento e della proprietà del sistema informatico del portale EURES ii) al completo trasferimento alla Commissione di tutti i compiti relativi a EURES oppure iii) al completo trasferimento all'ELA di tutti i compiti. La prima di queste opzioni fa leva sui punti di forza di entrambe le istituzioni e consente di sfruttare al meglio le sinergie con altri strumenti informatici gestiti dalla Commissione e con altre reti gestite dall'ELA. Nell'ambito di questa opzione l'Autorità rimane responsabile di tutti gli altri compiti dell'ufficio europeo di coordinamento della rete EURES.

Nel settore della cooperazione e dell'applicazione, tutte le opzioni prese in considerazione prevedevano di conferire all'ELA il potere di accedere alle informazioni operative, compresi i dati personali, e di trattarle, e di chiarire il suo mandato per sostenere la tutela dei diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale di determinati cittadini di paesi terzi. Le opzioni differivano però per quanto riguarda l'avvio delle ispezioni, i) mantenendone la natura volontaria per gli Stati membri associata a un più rigoroso dovere di cooperazione o ii) conferendo all'ELA il potere di imporre ispezioni obbligatorie. Le sotto-opzioni relative al personale comprendevano punti di contatto locali, un gruppo distaccato di funzionari nazionali di collegamento per le ispezioni oppure ispettori permanenti dell'ELA. Si preferiscono le ispezioni volontarie e un più rigoroso dovere di cooperazione, in quanto questa opzione concilia l'efficacia con le competenze nazionali. Un apposito gruppo di ispettori distaccati è l'opzione scelta in termini di personale, in quanto gli ispettori distaccati dispongono delle conoscenze e delle reti locali essenziali per costituire un ponte operativo a un costo ragionevole.

Per quanto riguarda la mediazione, le opzioni comprendevano i) la semplificazione del complesso procedimento per incentivarne l'uso volontario o ii) l'introduzione di condizioni più rigorose che impongono agli Stati membri di fornire giustificazioni formali e motivate per l'opt-out dalla mediazione. Si preferisce la prima opzione di semplificazione della procedura, in quanto dovrebbe ridurre gli attriti amministrativi senza minacciare di compromettere la fiducia reciproca necessaria per la risoluzione volontaria delle controversie.

Questo pacchetto di misure mirate rafforzerà la protezione dei lavoratori, compresi i cittadini di paesi terzi, dato che ispezioni più mirate ed efficaci contribuiranno a imporre il rispetto delle norme in materia di lavoro. I lavoratori e le persone in cerca di occupazione trarranno inoltre vantaggio da una mobilità transfrontaliera più agevole grazie al miglioramento dell'offerta di informazioni, della consulenza e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante EURES. I datori di lavoro beneficeranno di una riduzione della concorrenza sleale e di un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante EURES, nonché di un più

agevole accesso alle informazioni e alla consulenza, il che ridurrà i costi di conformità e di reperimento di personale associati alle operazioni transfrontaliere. I 3,6 milioni di PMI dell'UE che intendono assumere lavoratori a livello internazionale registreranno un impatto particolarmente positivo, in quanto risentono in modo sproporzionato della complessità e dell'incertezza normative rispetto alle imprese più grandi e hanno maggiori probabilità di ricorrere ai servizi EURES. Le autorità nazionali beneficeranno di un maggiore sostegno alle attività di applicazione, oltre che di procedimenti di mediazione semplificati che ridurranno i costi amministrativi derivanti dalle controversie irrisolte, indipendentemente dalle competenze nazionali.

L'iniziativa non impone nuovi obblighi giuridici né i relativi costi di conformità ai cittadini o alle imprese. Le autorità nazionali dovranno sostenere costi di opportunità dovuti al distacco di un membro del personale supplementare per Stato membro presso l'ELA. Tale costo dovrebbe però essere compensato dai benefici ottenuti grazie a ispezioni più mirate e a un maggiore sostegno analitico.

La proposta comporta un aumento di bilancio giustificabile, quantificato nella sezione 4 e nella scheda finanziaria e digitale legislativa che la accompagna.

La relazione sulla valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo e ivi discussa. È stato dato seguito alle raccomandazioni formulate dal comitato per il controllo normativo nel suo parere negativo del 4 maggio 2026. In particolare: i) i risultati della valutazione dell'ELA (2025) sono stati accuratamente recepiti, ii) la logica di intervento è stata migliorata con ulteriori dati di osservazione per quanto riguarda la definizione del problema, iii) l'ambito di applicazione della revisione del mandato per quanto riguarda alcuni lavoratori cittadini di paesi terzi è stato chiarito, iv) è stata definita la logica per il proseguimento di determinate attività dell'ELA e v) è stato introdotto un sistema di monitoraggio delle prestazioni che comprende indicatori chiave di prestazione provvisori. A seguito di tali adeguamenti, il 3 luglio 2026 il comitato per il controllo normativo ha formulato un parere positivo con riserve. Per rispondere alle riserve rimanenti, i problemi individuati nella relazione sulla valutazione d'impatto e l'analisi dell'impatto delle varie opzioni sono stati ulteriormente confermati. Entrambi i pareri del comitato per il controllo normativo[34] sono disponibili al pubblico.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La valutazione dell'ELA (2025) ha confermato che il regolamento (UE) 2019/1149 non impone attualmente obblighi diretti alle imprese né ai cittadini[35]. Ciò limita la possibilità di ridurre i costi di conformità per il settore privato. La proposta riguarda il quadro operativo dell'ELA e la sua cooperazione con gli Stati membri. Non impone alle imprese né ai cittadini nuovi oneri amministrativi od obblighi di informazione che comporterebbero costi di conformità aggiuntivi.

All'opposto, come si è indicato nella sottosezione precedente, la proposta genererà risparmi indiretti sui costi per le imprese, in particolare le PMI, riducendo i costi amministrativi delle operazioni transfrontaliere e le distorsioni economiche derivanti dal mancato rispetto delle norme in materia di lavoro. L'iniziativa avrà pertanto un impatto positivo netto sugli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini. La proposta dovrebbe inoltre avere un lieve impatto positivo netto sulla competitività delle imprese dell'UE, in particolare delle PMI, in quanto favorirà il funzionamento della dimensione occupazionale del mercato unico dell'UE, contribuendo a contrastare il rischio di carenze di manodopera e di competenze, migliorando

34 SEC(2026) 985.

35 SWD(2025) 128 final, pag. 112.

il reclutamento transfrontaliero e incoraggiando potenzialmente le operazioni transfrontaliere grazie a una migliore informazione.

Alcuni degli adeguamenti mirati previsti contribuiranno inoltre alla semplificazione per le autorità nazionali, le istituzioni dell'UE e l'ELA, aumentando l'efficienza amministrativa. Tra le misure chiave figurano la risoluzione della frammentazione della governance di EURES, suddivisa tra la Commissione e l'ELA, e la semplificazione del complesso procedimento di mediazione in più fasi per ridurre gli ostacoli procedurali per gli Stati membri.

Inoltre gli adeguamenti mirati proposti al regolamento (UE) 2016/589 semplificheranno il quadro normativo EURES, riducendo gli oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per i membri e i partner privati di EURES. Ciò comprende una riduzione della frequenza delle relazioni sulle attività di EURES per garantire che tale obbligo rimanga proporzionato all'obiettivo da conseguire, nonché l'abrogazione di diversi atti di esecuzione.

In particolare i modelli e le procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES (ciclo di programmazione EURES) sono attualmente previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione. Analogamente le specifiche per la raccolta e l'analisi dei dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (sistema di misurazione dei risultati di EURES) sono stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali nonché per i membri e i partner privati di EURES, consentendo nel contempo una maggiore flessibilità, è sufficiente integrare gli elementi essenziali di questi due atti di esecuzione direttamente nel regolamento (UE) 2016/589, lasciando che i dettagli siano definiti dall'ufficio europeo di coordinamento della rete EURES.

La Commissione ha inoltre adottato la versione dell'ESCO utilizzata in EURES mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, che fa riferimento alla versione della classificazione europea pubblicata il 28 luglio 2017. In considerazione della rapida evoluzione del mercato del lavoro, il regolamento (UE) 2016/589 sarà modificato per introdurre il principio dell'attuazione automatica da parte della Commissione della versione più recente dell'ESCO; in tal modo non sarà necessario adottare un atto di esecuzione ogni volta che sarà disponibile una nuova versione.

Se infine decidono di non adottare l'ESCO a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti attualmente a redigere e aggiornare tavole di corrispondenza tra i sistemi nazionali di classificazione, utilizzati per registrare le informazioni sulle occupazioni e sulle competenze nelle offerte di lavoro e nei CV trasferiti a EURES, e la versione applicabile dell'ESCO. Queste tavole di corrispondenza devono essere redatte conformemente alle norme tecniche e ai formati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi associati per le autorità nazionali, favorire l'attuazione e migliorare la qualità dei dati, la Commissione si assumerà i compiti di preparazione, aggiornamento e attuazione di tali tavole di corrispondenza degli Stati membri. Per questo motivo non è più necessario prevedere l'adozione di norme tecniche per l'attuazione uniforme mediante un atto di esecuzione.

Tali modifiche renderanno superflue le decisioni di esecuzione della Commissione in questione.

- **Diritti fondamentali**

L'iniziativa rafforzerà la capacità dell'ELA di contribuire all'applicazione delle norme dell'Unione nel settore della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale, e di conseguenza alla tutela dei diritti fondamentali connessi. Tali diritti

fondamentali comprendono la libertà di circolazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare (articoli 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di seguito "la Carta"), il diritto di accesso ai servizi di collocamento (articolo 29 della Carta) e la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta). Attraverso un migliore accesso alle informazioni e alla consulenza e il suo ruolo di applicazione, l'ELA continuerà inoltre a sostenere l'esercizio effettivo dei diritti in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque, sicurezza sociale e protezione della salute (articoli 31, 34 e 35 della Carta) e non discriminazione (articolo 21 della Carta), nonché il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione (articolo 27) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta) nei contesti transfrontalieri.

Un più ampio accesso ai dati e il loro trattamento da parte dell'ELA sarebbero rigorosamente inquadrati e attuati nel pieno rispetto della protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta). Garanzie adeguate eviteranno che il rafforzamento della capacità di applicazione possa compromettere i diritti degli individui. Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica a qualsiasi forma di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta ha un'incidenza sul bilancio a livello dell'Unione. Il rafforzamento della capacità operativa dell'Autorità richiede risorse umane e finanziarie supplementari. Tali costi riguardano in particolare i miglioramenti concernenti l'offerta di informazioni e la consulenza a individui e datori di lavoro attraverso l'attribuzione di sovvenzioni, l'aumento della capacità di ispezione, lo sviluppo della capacità interna di analisi dei dati e le responsabilità complementari dell'Autorità per i cittadini di paesi terzi. Gli adeguamenti nel settore della mediazione non incidono sul bilancio.

Allo stesso tempo la revisione dovrebbe essere accompagnata da uno sforzo sistematico in seno all'ELA per individuare le possibilità di riassegnare le risorse finanziarie e umane, incrementare l'efficienza e definire più precisamente le priorità delle attività in tutto l'attuale mandato dell'Autorità. Ciò dovrebbe includere il riesame dei settori in cui i compiti possono essere razionalizzati, ridimensionati o declassati di priorità, nonché l'individuazione di priorità negative per concentrare le risorse sulle attività che offrono il massimo valore aggiunto dell'Unione. In tale contesto occorre prestare particolare attenzione alle spese connesse a EURES, al fine di individuare risparmi e incrementi di efficienza che possano contribuire a una più efficace attuazione della strategia EURES 2030 e della strategia relativa al portale EURES. Tale approccio contribuirebbe a contenere l'incidenza complessiva della proposta sul bilancio, consentendo altresì all'ELA di concentrare le risorse sugli obiettivi operativi più pertinenti e incisivi.

Le implicazioni finanziarie dettagliate della proposta sono riportate nella scheda finanziaria e digitale legislativa che la accompagna. Le implicazioni finanziarie e di personale stimate per il 2028 e oltre sono fornite solo a fini illustrativi e non pregiudicano le decisioni sul prossimo bilancio pluriennale dell'UE (quadro finanziario pluriennale 2028-2034). Le fonti di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'UE oltre il 2027 dipenderanno dall'esito dei negoziati interistituzionali sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Successivamente dovranno essere determinate mediante la procedura annuale di bilancio. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono pertanto indicativi.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il monitoraggio dei nuovi compiti attribuiti all'ELA mediante la presente proposta farà parte dei sistemi di misurazione dei risultati dell'ELA, riformati in linea con il suddetto piano d'azione. Ciò comprende la definizione di obiettivi dettagliati e risultati attesi nella programmazione annuale e pluriennale, anche attraverso obiettivi SMART ridefiniti e indicatori chiave di prestazione significativi.

In particolare la Commissione, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti e le agenzie decentrate, monitorerà il conseguimento degli obiettivi specifici della presente proposta. I dettagli, compresi gli indicatori provvisori a tal fine, sono riportati nella relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, la quale indica che la valutazione del regolamento ELA si baserà su indicatori specifici che misurano il numero di individui e datori di lavoro raggiunti e il loro grado di soddisfazione per le informazioni fornite; il livello di soddisfazione della rete EURES per quanto riguarda la sua governance, il numero e la percentuale di collocamenti, la soddisfazione per il portale EURES e infine la copertura dei CV e delle offerte di lavoro sul portale; il numero, la percentuale e la copertura delle ispezioni concertate e congiunte mirate, la soddisfazione per il sostegno operativo dell'ELA e la percentuale di ispezioni concertate e congiunte sostenute da un'analisi basata sul rischio; e per quanto riguarda la mediazione, il numero di casi sottoposti a mediazione e risolti, la durata del procedimento e la soddisfazione per il suo risultato.

La Commissione continuerà inoltre a valutare i risultati dell'Autorità in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest'ultima ogni cinque anni, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1149 e in linea con le prescrizioni del regolamento finanziario e degli orientamenti per legiferare meglio. La prossima valutazione sarà effettuata nel 2029 e verterà sul periodo dal 2024 al 2028. Nell'ambito di tale valutazione si esaminerà l'eventuale necessità di modificare l'ambito di attività dell'Autorità, anche attraverso la potenziale cessazione di singoli compiti quali il coordinamento di EURES (compresi i compiti trasferiti alla Commissione).

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 della proposta introduce diverse modifiche al regolamento (UE) 2019/1149.

1) L'articolo 1, paragrafo 2, è modificato e l'articolo 1, paragrafo 4 bis, è inserito per chiarire il mandato dell'ELA qualora le sue attività coinvolgano taluni lavoratori cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione. L'Autorità è autorizzata ad assistere gli Stati membri nell'affrontare la questione dei diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale di tali lavoratori, come stabilito in disposizioni specifiche delle direttive 2009/52/CE, 2014/36/UE, (UE) 2024/1233 e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, in modo accessorio, ossia laddove ciò sia necessario per svolgere efficacemente i compiti dell'ELA. È aggiunto l'articolo 1, paragrafo 4, lettere j) e k), per includere nell'ambito delle attività dell'ELA il regolamento relativo a un'interfaccia pubblica connessa all'IMI per la dichiarazione del distacco di lavoratori, nonché la direttiva che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, dato il loro collegamento con l'applicazione della direttiva 2014/67/UE. L'articolo 1, paragrafo 5, è modificato per conferire all'Autorità un mandato esplicito per affrontare la questione dello sfruttamento della manodopera.

2) All'articolo 2, la lettera a) è modificata per rispecchiare la modifica dell'articolo 1 concernente il sostegno all'applicazione dei diritti di taluni lavoratori cittadini di

paesi terzi. La lettera b) è modificata per chiarire quali compiti dell'ELA sono connessi al suo obiettivo di agevolare e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. Per coerenza con l'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto un riferimento all'applicazione del diritto dell'Unione. La lettera d) è modificata per rispecchiare il mandato dell'ELA di affrontare lo sfruttamento della manodopera.

3) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 3 per rispettare il requisito secondo cui la sede di un'agenzia decentrata deve essere designata mediante un atto legislativo adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. Questa modifica trova riscontro anche nel titolo dell'articolo.

4) La frase introduttiva dell'articolo 5 è modificata per coerenza con la modifica dell'articolo 1 per quanto riguarda i lavoratori cittadini di paesi terzi e per consentire l'offerta di informazioni più personalizzate. All'articolo 5 è aggiunta la lettera g), che attribuisce all'ELA la responsabilità di promuovere campagne di sensibilizzazione. Si tratta di una disposizione esistente che è spostata dall'articolo 11, lettera e), dato che riguarda il compito di informare gli individui e i datori di lavoro, piuttosto che lo sviluppo di capacità per gli Stati membri. È aggiunto un nuovo comma per rispecchiare il potere dell'ELA di attribuire sovvenzioni a beneficiari, come stabilito all'articolo 29, secondo comma, in particolare per quanto riguarda la consulenza e il sostegno a individui e datori di lavoro, al fine di assistere l'Autorità nell'adempimento dei suoi compiti di cui all'articolo 5, primo comma, in modo più personalizzato.

5) L'articolo 6 è modificato per trasferire dall'ELA alla Commissione la proprietà del sistema costituito dal portale EURES e la funzione di assistenza (help desk) per il personale dei membri e dei partner di EURES e degli uffici di coordinamento nazionali. Il titolo è modificato per rispecchiare meglio il ruolo dell'ELA in relazione a EURES.

6) L'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), è modificato per consentire all'ELA di agevolare di propria iniziativa la cooperazione tra gli Stati membri. L'articolo 7, paragrafo 2, è modificato per chiarire che si riferisce a tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1. L'articolo 7, paragrafi 3 e 4, è modificato per conferire all'ELA un ruolo concreto di sostegno in merito all'uso di strumenti elettronici, e per evidenziare esplicitamente altri strumenti oltre all'IMI che sono pertinenti in questo contesto e con cui l'Autorità collabora già.

7) L'articolo 8, paragrafo 1, è modificato per rispecchiare la modifica dell'articolo 1 concernente i cittadini di paesi terzi e per conferire all'ELA un ruolo più proattivo nell'avvio di ispezioni concertate e congiunte. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), è modificato per garantire che il requisito della simultaneità delle ispezioni concertate non sia inteso in modo troppo restrittivo. L'articolo 8, paragrafo 3, è modificato per imporre agli Stati membri di fornire una debita giustificazione quando non partecipano a ispezioni concertate o congiunte, e per garantire che l'Autorità e i funzionari nazionali di collegamento per le ispezioni degli Stati membri interessati siano informati contemporaneamente quando uno Stato membro acconsente a un'ispezione. L'articolo 8, paragrafo 4, è modificato per prevedere un termine entro il quale gli Stati membri devono fornire giustificazioni qualora non partecipino a ispezioni concertate o congiunte. Ciò non implica il conferimento di poteri autonomi di ispezione all'Autorità, in quanto tali ispezioni, comprese quelle richieste dall'ELA, rimangono soggette al consenso degli Stati membri interessati.

8) L'articolo 9, paragrafo 1, è modificato per semplificare i requisiti amministrativi che portano a un'ispezione concertata o congiunta. Non dovrebbe essere necessario concludere un accordo scritto formale prima di ogni ispezione. L'articolo 9, paragrafo 3, è modificato affinché agli ispettori di altri Stati membri che partecipano a ispezioni concertate e congiunte siano attribuite determinate competenze minime nello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione per quanto riguarda l'accesso ai locali, ai documenti e ai registri soggetti a ispezione, nonché la raccolta di prove. L'articolo 9, paragrafo 4, è modificato per stabilire un collegamento tra le analisi e le valutazioni dei rischi e le ispezioni dell'ELA. L'articolo 9, paragrafo 5, è modificato per assegnare ai funzionari nazionali di collegamento per le ispezioni dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione le stesse competenze degli ispettori di altri Stati membri partecipanti. All'articolo 9 è inserito il paragrafo 5 bis, per prevedere il necessario scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'ELA nel contesto delle ispezioni. L'articolo 9, paragrafo 6, è modificato per garantire che l'ELA riceva le relazioni preliminari sui risultati delle ispezioni prima di quanto avviene attualmente, mentre agli Stati membri è concesso più tempo per concludere le relazioni finali e per stabilire requisiti minimi in merito al contenuto delle relazioni. All'articolo 9 è inserito il paragrafo 6 bis, per prevedere il sistema di gestione dei casi, in cui l'ELA deve conservare le informazioni relative alle ispezioni concertate e congiunte.

9) L'articolo 10, paragrafo 1, è modificato per rispecchiare la modifica dell'articolo 1 concernente le attività che coinvolgono lavoratori cittadini di paesi terzi, ampliare l'elenco dei soggetti con cui l'ELA deve cooperare e chiarire le modalità di accesso e trattamento delle informazioni utilizzate per l'attività di analisi. All'articolo 10 è inserito il paragrafo 1 bis, per rendere più operative le analisi dei rischi e collegarle con le ispezioni concertate e congiunte. L'articolo 10, paragrafo 3, è modificato affinché la pianificazione operativa sia orientata dalle analisi dei rischi operativi. L'articolo 10, paragrafo 4, è modificato per chiarire che si riferisce a tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1.

10) La frase introduttiva dell'articolo 11 è modificata per aggiungere un riferimento all'applicazione del diritto dell'Unione a fini di coerenza con l'articolo 1, paragrafo 2, e per chiarire che si riferisce a tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1. L'articolo 11, lettera d), è modificato per chiarire la natura dei programmi di formazione sviluppati dall'ELA o dagli Stati membri con il sostegno dell'ELA e definire i diversi portatori di interessi che possono beneficiarne. L'articolo 11, lettera e), è soppresso in quanto il suo contenuto è trasferito all'articolo 5, lettera g).

11) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), è modificato per chiarire che si riferisce a tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 e che l'ELA non si limita a contrastare il lavoro non dichiarato nei suoi aspetti transfrontalieri.

12) L'articolo 13 è modificato per semplificare il complesso procedimento di mediazione, riducendolo a un'unica fase e lasciando alle parti interessate il compito di definire la natura vincolante o non vincolante dell'accordo raggiunto.

13) L'articolo 14 è modificato per includere un riferimento all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, oltre che per sottolineare la possibilità di condividere i dati tra le agenzie.

14) L'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 31, paragrafi 4, 5 e 7, e l'articolo 33, paragrafo 2, sono modificati e all'articolo 21 è inserito il paragrafo 1

bis, per garantire l'allineamento con l'"orientamento comune" sulle agenzie decentrate e il regolamento finanziario quadro per le agenzie decentrate.

15) È inserito il capo III bis al fine di conferire all'ELA un mandato chiaro per il trattamento delle informazioni operative, compresi i dati personali, e di concedere all'Autorità l'accesso a tali informazioni. L'articolo 23 bis stabilisce il mandato generale per il trattamento delle informazioni, le norme relative a categorie particolari di dati personali e alla durata della conservazione, nonché la possibilità di accordi bilaterali di condivisione dei dati. L'articolo 23 ter concerne l'accesso dell'ELA all'IMI, anche per quanto riguarda gli scambi tra Stati membri relativi alle ispezioni concertate e congiunte. L'articolo 23 quater riguarda l'accesso dell'ELA in qualità di utente al registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU). L'articolo 23 quinquies riguarda l'accesso dell'ELA ai dati sull'uso dell'IMI, dell'ERRU e del sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), nonché l'accesso alle informazioni trasmesse agli Stati membri nelle dichiarazioni di distacco a norma del regolamento relativo a un'interfaccia pubblica connessa all'IMI per la dichiarazione del distacco di lavoratori, e ai sensi della direttiva che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. Fa inoltre riferimento alla possibilità per gli Stati membri di mettere a disposizione dell'ELA scambi specifici attraverso tali sistemi di scambio di informazioni, oltre a quelli riguardanti le ispezioni concertate e congiunte, previo accordo di tutti gli Stati membri interessati.

16) All'articolo 29 è aggiunto un nuovo comma per conferire all'ELA il potere di attribuire sovvenzioni in adempimento di uno qualsiasi dei suoi compiti.

17) All'articolo 32 è inserito il paragrafo 2 bis per prevedere il distacco di un funzionario nazionale di collegamento per le ispezioni, vale a dire un ispettore di un'autorità nazionale preposta all'applicazione, di ciascuno Stato membro presso l'ELA, in aggiunta al funzionario nazionale di collegamento esistente. All'articolo 32, paragrafi 1 e 2, sono apportate modifiche conseguenti anche per stabilire le rispettive responsabilità dei due gruppi di funzionari nazionali di collegamento. Si specifica inoltre che tutti i funzionari nazionali di collegamento devono essere nominati dagli Stati membri solo dopo la loro approvazione e assunzione da parte dell'ELA.

18) L'allegato del regolamento (UE) 2019/1149 è modificato ai punti 1), 2) e 5) per aggiungere riferimenti al lavoro non dichiarato tra i cittadini di paesi terzi nel contesto delle attività della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato.

L'articolo 2 della proposta introduce diverse modifiche al regolamento (UE) 2016/589.

1) L'articolo 3 è modificato al fine di inserire nel testo principale alcune definizioni precedentemente incluse nelle decisioni di esecuzione 2018/1020 e 2018/1021 della Commissione, e di introdurre una definizione per l'iniziativa del programma mirato di mobilità legato a EURES.

2) L'articolo 8 è modificato per specificare i compiti di sostegno che rientrano nelle competenze dell'ufficio europeo di coordinamento (ECO) di EURES. Tra questi figurano la programmazione nonché le attività di raccolta e analisi dei dati. Tra i compiti dell'ECO non figurano più la proprietà del sistema costituito dal portale EURES né la funzione di assistenza (help desk), che sono trasferite alla Commissione. L'ECO non è più tenuto a sviluppare una struttura per la cooperazione

e la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro in tema di apprendistati e tirocini, dato che tale struttura non ha rilevanza pratica.

3) L'articolo 9 è modificato per conferire un ruolo alla Commissione, in quanto proprietaria del sistema costituito dal portale EURES, in merito ai reclami e alle offerte di lavoro giudicate non conformi a determinate norme connesse al portale EURES.

4) L'articolo 14 è modificato per attribuire al gruppo di coordinamento EURES il compito di individuare le informazioni pertinenti del ciclo di programmazione di EURES, da inserire nelle relazioni sulle attività di EURES.

5) L'articolo 16 è modificato per includere un riferimento all'iniziativa del programma mirato di mobilità legato a EURES nelle misure di cooperazione.

6) L'articolo 17 è modificato per includere un riferimento ai lavoratori che inviano direttamente CV e domande di lavoro che sono messi a disposizione del portale EURES.

7) L'articolo 19 è modificato al fine di razionalizzare e semplificare la procedura per l'attuazione di ESCO come linguaggio comune per l'interoperabilità e l'incrocio automatizzato. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare regolarmente la versione di ESCO attuata in EURES in linea con le tendenze del mercato del lavoro. La Commissione diventa responsabile dell'elaborazione e della gestione delle tavole di corrispondenza tra i sistemi nazionali di classificazione utilizzati per le offerte di lavoro e i CV e l'ESCO. Le disposizioni relative alle competenze di esecuzione della Commissione per l'adozione della versione dell'ESCO utilizzata in EURES e le norme tecniche per l'elaborazione di tavole di corrispondenza sono pertanto soppresse.

8) L'articolo 23 è modificato per includere un riferimento all'iniziativa del programma mirato di mobilità legato a EURES tra i servizi di sostegno per le persone in cerca di lavoro.

9) L'articolo 24 è modificato per includere un riferimento all'iniziativa del programma mirato di mobilità legato a EURES tra i servizi di sostegno per i datori di lavoro.

10) L'articolo 25 è modificato per includere un riferimento all'iniziativa del programma mirato di mobilità legato a EURES tra i servizi di assistenza successiva al reclutamento.

11) L'articolo 26 è modificato per includere la valutazione della disabilità tra le questioni in merito alle quali i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES devono trasmettere le richieste di informazioni alle autorità nazionali competenti o ad altri organismi appropriati.

12) L'articolo 27 è modificato per specificare ulteriormente alcuni aspetti dei servizi di sostegno nelle regioni transfrontaliere.

13) L'articolo 30 è modificato per specificare ulteriormente il ruolo degli UCN EURES nel riesame dei progetti di programmi di lavoro nazionali annuali. L'articolo attribuisce inoltre all'ECO la responsabilità di elaborare modelli per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

14) L'articolo 31 è modificato per introdurre l'obbligo per gli UCN EURES di riferire annualmente in merito all'attuazione dei programmi di lavoro nazionali secondo un modello fornito dall'ECO e approvato dal gruppo europeo di coordinamento. Di

conseguenza il potere della Commissione di adottare atti di esecuzione per definire tali modelli è soppresso.

15) L'articolo 32 è modificato per specificare ulteriormente la procedura e il contenuto delle attività di raccolta dei dati da parte degli Stati membri e le responsabilità dell'ECO.

16) L'articolo 33 è modificato per estendere a cinque anni il periodo oggetto delle relazioni sulle attività di EURES.

L'articolo 3 della proposta introduce una conseguente modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012. Poiché il regolamento (UE) 2019/1149 è modificato per prevedere lo scambio di informazioni tramite l'IMI, è opportuno elencare il regolamento (UE) 2019/1149 nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012.

L'articolo 4 della proposta abroga varie decisioni di esecuzione della Commissione che diventano superflue a seguito delle modifiche del regolamento (UE) 2016/589.

2026/0272 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l'Autorità europea del lavoro, del regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[36],

visto il parere del Comitato delle regioni[37],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'Autorità europea del lavoro ("Autorità") è stata istituita dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio[38]. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire ad assicurare l'equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione. L'effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell'Unione in tali settori è essenziale per proteggere i lavoratori mobili, garantire una concorrenza leale tra le imprese e mantenere la fiducia nel mercato interno. Per conseguire il suo obiettivo, l'Autorità agevola l'accesso alle informazioni, rafforza la cooperazione tra gli Stati membri nell'applicazione della pertinente normativa dell'Unione, media una soluzione nei casi di controversie transfrontaliere e sostiene la cooperazione nella lotta al lavoro non dichiarato.

(2) Dall'adozione del regolamento (UE) 2019/1149 il contesto in cui opera l'Autorità si è evoluto. La volatilità globale legata ai conflitti geopolitici in corso e i cambiamenti strutturali, come gli sviluppi demografici, il calo della popolazione in età lavorativa, la

36 GU C [...], [...], pag. [...].

37 GU C [...], [...], pag. [...].

38 Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj).

carenza di competenze, l'accelerazione della transizione digitale e la diffusione dell'intelligenza artificiale, rendono sempre più necessaria la mobilità dei lavoratori quale politica centrale per salvaguardare la competitività del mercato interno.

(3) Conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1149 la Commissione ha effettuato una prima valutazione dei risultati dell'Autorità, che è stata pubblicata nel 2025. La valutazione ha confermato che l'Autorità ha risposto a un'esigenza di sostegno precedentemente non soddisfatta nell'efficace attuazione delle politiche dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori. Allo stesso tempo ha individuato alcune limitazioni nell'attuale mandato dell'Autorità.

(4) Sono necessarie modifiche mirate del regolamento (UE) 2019/1149 per consentire all'Autorità di realizzare appieno il suo potenziale. Tra gli adeguamenti pertinenti individuati dalla valutazione figurano il rafforzamento delle competenze in materia di trattamento dei dati, una migliore cooperazione con gli Stati membri anche in termini di offerta di informazioni, il ruolo dell'Autorità nelle situazioni che coinvolgono determinati lavoratori cittadini di paesi terzi e le sue responsabilità nello sviluppo della rete europea di servizi per l'impiego ("EURES").

(5) Il regolamento (UE) 2026/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[39] mira a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi e a semplificare gli obblighi amministrativi, migliorando nel contempo l'effettiva vigilanza sul rispetto e l'esecuzione del diritto dell'Unione, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e di rafforzare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri. La direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio[40] stabilisce norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. Dato che il regolamento (UE) 2026/XXX e la direttiva (UE) 2020/1057 riguardano l'applicazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[41], il regolamento (UE) 2026/XXX e la direttiva (UE) 2020/1057 dovrebbero essere aggiunti all'elenco degli atti dell'Unione che rientrano nell'ambito di attività dell'Autorità.

(6) La mobilità dei lavoratori nell'Unione ha spesso luogo in contesti complessi del mercato del lavoro, anche in settori ad alto rischio quali l'edilizia, i trasporti, l'agricoltura, l'ospitalità e l'assistenza. Questi settori sono particolarmente esposti a diversi rischi, tra cui la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera. In tali contesti i lavoratori mobili e i lavoratori distaccati dell'Unione lavorano sempre più spesso a fianco dei cittadini di paesi terzi il cui numero è in crescita a causa della carenza di manodopera e di competenze nell'Unione.

(7) La mancata inclusione di determinate categorie di cittadini di paesi terzi nell'ambito delle attività dell'Autorità, come le attività di informazione, l'agevolazione delle ispezioni concertate e congiunte o la valutazione dei rischi, potrebbe creare lacune

---

39 Regolamento (UE) .../...del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., ... (GU ...).

40 Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1057/oj).

41 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/67/oj).

nell'applicazione delle norme, facilitare l'elusione e la concorrenza sleale e contribuire a una pressione al ribasso sulle norme occupazionali e sociali.

(8) Un'equa mobilità dei lavoratori richiede l'effettiva tutela dei diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale di tutte le persone che lavorano all'interno dell'Unione, indipendentemente dalla loro nazionalità. È pertanto opportuno chiarire che l'Autorità può sostenere gli Stati membri nei casi che coinvolgono cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'effettiva applicazione e il rispetto dei diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale dei cittadini di paesi terzi contribuiscono al mandato dell'Autorità di garantire un'equa mobilità dei lavoratori e di creare condizioni di parità in tutta l'Unione.

(9) Per garantire un'equa mobilità dei lavoratori è essenziale l'efficace applicazione dei diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti, in particolare i diritti alla parità di trattamento conferiti dalle direttive 2014/36/UE[42] e (UE) 2024/1233[43], dal regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio[44] e dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio[45]. Se tali diritti non sono applicati in modo efficace le imprese adempienti sono messe in una posizione di svantaggio, mentre i lavoratori interessati rischiano di perdere il loro status giuridico e di trovarsi in una situazione irregolare. Sostenere gli Stati membri nell'applicazione di tali diritti contribuisce pertanto ad affrontare le carenze di manodopera e di competenze nell'Unione, e favorisce nel contempo il corretto funzionamento dei percorsi di migrazione legale.

(10) L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare distorce la concorrenza tra le imprese, esercita una pressione al ribasso sulle norme occupazionali e sociali ed espone i lavoratori interessati a un maggiore rischio di sfruttamento della manodopera e di tratta di esseri umani. Nei limiti dei suoi obiettivi e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[46]. Un'applicazione più efficace in questo settore dovrebbe far sì che i lavoratori interessati siano protetti dallo sfruttamento, contribuendo nel contempo a ridurre gli incentivi all'ingresso e al

---

42 Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

43 Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L, 2024/1233, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj).

44 Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

45 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).

46 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/52/oj).

soggiorno illegali, dal momento che la prospettiva di un'occupazione nell'Unione è stata individuata come uno dei fattori alla base della migrazione illegale.

(11) All'Autorità non dovrebbe essere conferito un mandato generale nel settore della migrazione legale, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissione, soggiorno, allontanamento o autorizzazione al lavoro dei cittadini di paesi terzi, e le norme applicabili dell'Unione o le competenze degli Stati membri in tali settori non dovrebbero essere pregiudicate.

(12) L'Autorità dovrebbe sostenere gli sforzi di applicazione degli Stati membri volti ad affrontare il rischio di sfruttamento della manodopera, in particolare in relazione alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori; di conseguenza dovrebbe affrontare la questione nel quadro di ispezioni concertate e congiunte, nonché attraverso la sua attività di analisi e le analisi dei rischi operativi. Se del caso dovrebbe cooperare con altri organi od organismi dell'Unione per garantire una risposta coordinata ed efficace.

(13) Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-743/19[47], la decisione sulla sede dell'Autorità deve essere adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l'Autorità di integrare le sue attività operative all'interno del suo ufficio di collegamento a Bruxelles o di istituire altri uffici locali negli Stati membri, a seconda dei casi.

(14) Occorre migliorare ulteriormente l'offerta di informazioni sulla mobilità dei lavoratori da parte dell'Autorità, adattandola alle situazioni e alle esigenze specifiche degli individui e dei datori di lavoro interessati, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), in modo da consentire loro di esercitare efficacemente i propri diritti e adempiere i propri obblighi. A tal fine l'Autorità dovrebbe avere la facoltà di attribuire sovvenzioni a beneficiari a livello nazionale, regionale o regionale transfrontaliero che offrono consulenza mirata sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori agli individui e ai datori di lavoro.

(15) La scarsa conoscenza dei propri diritti espone alcuni cittadini di paesi terzi a un rischio maggiore di sfruttamento della manodopera, a violazioni dei diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale e alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera. Qualora i cittadini di paesi terzi lavorino a fianco di lavoratori mobili o distaccati dell'Unione, l'Autorità dovrebbe contribuire a mettere a disposizione di tali persone e datori di lavoro informazioni chiare e accessibili sui rispettivi diritti e obblighi. È importante che tali informazioni siano accessibili il più precocemente possibile, anche prima dell'ingresso nell'Unione; ciò potrebbe richiedere la cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi. Tenuto conto della particolare vulnerabilità delle vittime della tratta di esseri umani, l'Autorità dovrebbe tenere conto della loro situazione nei programmi o nei materiali di formazione che sviluppa per gli ispettori del lavoro che possono entrare in contatto con tali persone, oltre che nelle analisi dei rischi che effettua.

(16) La governance di EURES è frammentata tra la Commissione e l'Autorità, e ciò limita l'efficienza e l'efficacia della governance e del funzionamento di EURES. Occorre riassegnare le rispettive responsabilità per migliorare la coerenza con altre attività, e accrescere così l'efficienza della gestione e del funzionamento di EURES. La Commissione dovrebbe assumere la proprietà del sistema costituito dal portale europeo della mobilità professionale (portale EURES) per ottimizzare le sinergie con altri strumenti e reti informatici gestiti dalla Commissione, quali Europass, la

[47] Causa C-743/19 *Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea* ECLI:EU:C:2022:569.

classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO), la rete dei servizi pubblici per l'impiego e il bacino di talenti dell'UE. La Commissione dovrebbe inoltre assumere la funzione di assistenza (help desk) a sostegno del personale dei membri e dei partner di EURES e degli uffici di coordinamento nazionali. Questa revisione della ripartizione delle responsabilità dovrebbe riflettersi nel regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio[48].

(17) La modifica del regolamento (UE) 2016/589 offre l'opportunità di razionalizzare ulteriormente il quadro normativo EURES al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali nonché per i membri e i partner privati di EURES e di migliorare l'efficienza e l'efficacia. Le disposizioni riguardanti la programmazione delle attività, la raccolta dei dati e l'analisi dei risultati dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) 2016/589. L'attuazione dell'ESCO dovrebbe essere semplificata e la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad applicare tavole di corrispondenza tra i sistemi nazionali di classificazione e le pertinenti versioni dell'ESCO, in linea con le tendenze del mercato del lavoro. A seguito dell'integrazione delle disposizioni pertinenti nel regolamento (UE) 2016/589, è opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256[49], (UE) 2018/170[50], (UE) 2018/1020[51] e (UE) 2018/1021[52] della Commissione.

(18) Affinché gli obblighi di informazione rimangano proporzionati e contribuiscano alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per le autorità nazionali, la frequenza delle relazioni sulle attività di EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 dovrebbe essere ridotta da ogni due anni a ogni cinque anni, senza compromettere gli obiettivi delle relazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/589.

(19) Per realizzare appieno il potenziale delle ispezioni concertate e congiunte, all'Autorità dovrebbe essere assegnato un ruolo più proattivo, comprendente la possibilità di avviare di propria iniziativa ispezioni mirate in modo più sistematico. In linea di principio gli Stati membri dovrebbero partecipare alle ispezioni concertate e congiunte proposte dall'Autorità. L'organizzazione di tali ispezioni dovrebbe rimanere soggetta al consenso degli Stati membri interessati, ma il loro svolgimento non dovrebbe essere ritardato da indebiti obblighi amministrativi. Per rendere più mirate ed efficaci le

---

48 Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).

49 Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1256/oj).

50 Decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (GU L 31 del 3.2.2018, pag. 104, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/170/oj).

51 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1020/oj).

52 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1021/oj).

ispezioni concertate e congiunte, l'Autorità dovrebbe sviluppare ulteriormente la capacità di effettuare analisi dei rischi operativi, che dovrebbero orientare la pianificazione operativa basata sui dati.

(20) Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle indagini penali, gli Stati membri che hanno effettuato un'ispezione concertata o congiunta agevolata dall'Autorità dovrebbero presentare informazioni tempestive sullo svolgimento e sui risultati dell'ispezione, anche nei casi in cui non sia ancora possibile portare a termine le indagini a livello nazionale. Le relazioni preliminari dovrebbero essere fornite tempestivamente all'Autorità, ma è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle relazioni finali per consentire agli Stati membri di portare a termine le indagini pertinenti. Tali relazioni dovrebbero includere le imprese ispezionate, il numero di persone coinvolte e il loro status ai sensi del diritto dell'Unione, il numero e il tipo di violazioni individuate per ciascuna impresa e le ammende o altre sanzioni imposte. L'Autorità dovrebbe amministrare un sistema elettronico di gestione dei casi per archiviare e organizzare sistematicamente le informazioni relative alle ispezioni concertate e congiunte. Tale sistema dovrebbe essere utilizzato per gli scambi di informazioni tra l'Autorità e gli Stati membri solo qualora non sia possibile effettuare tali scambi attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

(21) Al fine di assicurare un'equa mobilità dei lavoratori e mantenere condizioni di parità, l'Autorità dovrebbe coadiuvare gli Stati membri nell'individuare e affrontare le sfide in materia di applicazione transfrontaliera (qualora i lavoratori nazionali, i lavoratori mobili all'interno dell'UE e i lavoratori cittadini di paesi terzi operino nello stesso luogo di lavoro, settore, catena di subappalto o impresa) attraverso il coordinamento e il sostegno di ispezioni concertate e congiunte, analisi dei rischi operativi e misure di sviluppo delle capacità. L'Autorità dovrebbe cooperare strettamente con i servizi per la migrazione, le organizzazioni della società civile, le parti sociali e i soggetti dei paesi terzi, nonché con altri organismi pertinenti dell'Unione e internazionali, per agevolare l'accesso dei cittadini di paesi terzi interessati al sostegno.

(22) Per potenziare la capacità dell'Autorità di svolgere il suo ruolo rafforzato in materia di ispezioni concertate e congiunte, ciascuno Stato membro dovrebbe distaccare presso l'Autorità un esperto di una pertinente autorità nazionale preposta all'applicazione in qualità di funzionario nazionale di collegamento per le ispezioni. Quando partecipano a un'ispezione concertata o congiunta, a tali funzionari nazionali di collegamento per le ispezioni e al personale delle autorità di altri Stati membri partecipanti preposte all'applicazione si dovrebbero attribuire talune competenze minime che consentano loro di sostenere in modo efficace l'ispezione.

(23) Nell'ambito del suo mandato, in particolare nell'attività di analisi, l'Autorità dovrebbe prestare particolare attenzione all'effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell'Unione per quanto riguarda i lavoratori impegnati in settori di natura altamente transfrontaliera, compresi il trasporto marittimo e le professioni marittime, se del caso in stretta cooperazione con le pertinenti agenzie dell'Unione. Tale attività di analisi dovrebbe tenere conto di fattori pertinenti quali il luogo di stabilimento del datore di lavoro e l'affiliazione alla sicurezza sociale dei lavoratori interessati.

(24) Le ispezioni, i controlli e le indagini sono essenziali per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione e tutelare l'interesse pubblico. La frequenza, il coordinamento, le tempistiche e l'intensità dovrebbero essere proporzionati al rischio in questione e alla capacità dell'operatore interessato, in modo da evitare costi e oneri amministrativi inutili, in particolare per le microimprese e le PMI.

(25) La funzione di mediazione dell'Autorità dovrebbe essere semplificata e resa più flessibile per aumentarne l'efficienza, incoraggiarne l'uso e ridurre il numero di controversie tra Stati membri che rimangono irrisolte. La partecipazione alla mediazione dovrebbe rimanere volontaria.

(26) Al fine di contrastare gli abusi commessi nei confronti di diverse categorie di lavoratori, la piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato dovrebbe potenziare le proprie attività concernenti il lavoro non dichiarato tra i cittadini di paesi terzi.

(27) È opportuno chiarire che, salvo disposizione contraria espressamente prevista dal regolamento (UE) 2019/1149, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti, il che presuppone la presenza o la rappresentanza alle riunioni di oltre la metà dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto di voto affinché le decisioni siano adottate validamente.

(28) L'Autorità dovrebbe poter accedere alle informazioni operative necessarie per svolgere efficacemente i suoi compiti, in particolare attraverso i pertinenti sistemi di scambio di informazioni e le banche dati dell'Unione e la conclusione di accordi di condivisione dei dati con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché con le autorità pubbliche degli Stati membri. Tali informazioni operative possono includere dati relativi a indagini sia amministrative che penali. All'Autorità dovrebbe essere espressamente conferito il potere di trattare i dati personali, nel pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione di tali dati, in particolare del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[53].

(29) L'uso dell'IMI è obbligatorio per la cooperazione amministrativa tra Stati membri ai sensi di diversi atti dell'Unione che rientrano nell'ambito delle attività dell'Autorità. Analogamente il registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) è utilizzato per attuare alcuni atti dell'Unione che rientrano nell'ambito di attività dell'Autorità. Ai fini dell'esercizio del suo mandato di assistere gli Stati membri e la Commissione nell'effettiva applicazione ed esecuzione degli atti dell'Unione che rientrano nell'ambito delle sue attività, e nella misura necessaria a tale esercizio, all'Autorità dovrebbero pertanto essere concessi diritti di accesso, in qualità di partecipante all'IMI, alle procedure di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IMI – anche per quanto riguarda gli scambi tra Stati membri relativi alle ispezioni concertate e congiunte – nonché l'accesso in qualità di utente alle pertinenti funzioni dell'ERRU, che riguardano l'applicazione e l'esecuzione di tali atti dell'Unione; l'Autorità dovrebbe inoltre ricevere i dati statistici aggregati sull'uso di tali procedure e funzioni di cooperazione amministrativa.

(30) Gli accordi di condivisione dei dati tra l'Autorità e le autorità pubbliche degli Stati membri possono riguardare informazioni quali i dati relativi alla dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE, i dati raccolti a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[54], i dati relativi all'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, di tale

---

53 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

54 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei

regolamento e i dati aggregati sulle violazioni degli atti dell'Unione elencati all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1149. Dovrebbe inoltre essere possibile concedere all'Autorità l'accesso a scambi specifici tra Stati membri attraverso i pertinenti sistemi di scambio di informazioni dell'Unione (oltre a quelli relativi alle ispezioni concertate e congiunte), qualora tali scambi rientrino nel mandato dell'Autorità e previo accordo di tutti gli Stati membri interessati.

(31) Poiché il regolamento (UE) 2019/1149 è modificato per prevedere lo scambio di informazioni tramite l'IMI, è opportuno elencare il regolamento (UE) 2019/1149 nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[55].

(32) In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro[56] e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali[57], è importante istituire meccanismi che separino l'applicazione delle norme in materia di lavoro dall'applicazione della normativa in materia di immigrazione, al fine di garantire che tutti i cittadini di paesi terzi possano accedere in modo sicuro ai mezzi di ricorso in caso di violazione dei loro diritti. Nel suo ruolo di titolare del trattamento, l'Autorità dovrebbe condividere i dati personali, compresi i dati dei cittadini di paesi terzi, soltanto qualora tale scambio sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, in particolare per la tutela dei diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale. È inoltre importante che l'Autorità incoraggi gli Stati membri a introdurre politiche di segnalazione tali da garantire a tutti i cittadini di paesi terzi la possibilità di dialogare in modo sicuro con le autorità preposte all'applicazione.

(33) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [data].

(34) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2019/1149, (UE) 2016/589 e (UE) n. 1024/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1149

Il regolamento (UE) 2019/1149 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

---

sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/987/oj).

55 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).

56 Cfr. ad esempio Organizzazione internazionale del lavoro (2021) "Protecting the rights of migrant workers in irregular situations and addressing irregular labour migration: A compendium". Consultabile all'indirizzo: wcms_832915.pdf.

57 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2021) "Protecting migrants in an irregular situation from labour exploitation – Role of the Employers Sanctions Directive". Consultabile all'indirizzo: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-employers-sanctions-directive-report_en.pdf.

"2. L'Autorità assiste gli Stati membri e la Commissione nell'effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione. L'Autorità opera nell'ambito degli atti dell'Unione di cui al paragrafo 4, comprese tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, nonché ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità. Ove opportuno per contribuire all'efficace svolgimento dei propri compiti, l'Autorità può anche essere tenuta a occuparsi dei diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale di taluni lavoratori cittadini di paesi terzi. A tal fine essa agisce nell'ambito degli atti dell'Unione di cui al paragrafo 4 bis.";

b) al paragrafo 4 sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):

"j) il regolamento (UE) 2026/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[*];

k) la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio[**].

[*] Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., ... (GU ...).

[**] Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1057/oj).";

c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Ove opportuno per contribuire all'efficace svolgimento dei compiti dell'Autorità, l'ambito delle attività dell'Autorità comprende anche le disposizioni seguenti degli atti dell'Unione:

a) gli articoli 5, 6, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[*];

b) l'articolo 11, paragrafo 2, gli articoli 17 e 20, l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettere a), c), d) e f), e secondo comma, l'articolo 23, paragrafo 2, punto i), e gli articoli 24 e 25 della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[**];

c) l'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), e) e h), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 4, e gli articoli 13 e 14 della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio[***];

(a) d) l'articolo 12 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[****].

[*] Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/52/oj).

[**] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[***] Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L, 2024/1233, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj).

**** Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7/8/2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).";

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'ambito delle attività dell'Autorità comprende le disposizioni del presente regolamento relative alla cooperazione tra gli Stati membri volta a contrastare il lavoro non dichiarato, nonché al sostegno agli Stati membri per prevenire e affrontare lo sfruttamento della manodopera, in particolare in relazione alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Ove necessario l'Autorità coopera con altre agenzie o servizi dell'Unione nell'offrire sostegno agli Stati membri a norma del presente paragrafo.";

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) agevola l'accesso alle informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle opportunità riguardanti la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione, incluse, ove necessario per l'efficace svolgimento di tale compito, le informazioni sui diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale dei cittadini di paesi terzi che lavorano negli Stati membri dell'Unione, nonché l'accesso ai servizi pertinenti;

b) agevola e rafforza la cooperazione tra gli Stati membri nell'applicazione e nell'esecuzione della pertinente normativa dell'Unione sul territorio dell'Unione, anche mediante ispezioni concertate e congiunte, lo scambio di informazioni e dati, lo svolgimento di analisi e valutazioni dei rischi e il sostegno allo sviluppo delle capacità;";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) sostiene la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato e allo sfruttamento della manodopera.";

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"**Status giuridico e sede**";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. L'Autorità ha sede a Bratislava, Slovacchia.";

4) l'articolo 5 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'Autorità migliora la disponibilità, la qualità e l'accessibilità delle informazioni fornite agli individui, compresi i cittadini di paesi terzi indipendentemente dal loro status giuridico e di mobilità all'interno dell'Unione, ai datori di lavoro e alle organizzazioni delle parti sociali per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 4 bis, allo scopo di agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione. A tal fine, l'Autorità:";

b) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) promuove campagne di sensibilizzazione, tra cui le campagne volte a informare gli individui e i datori di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese (PMI), sui rispettivi diritti e obblighi e sulle opportunità a loro disposizione.";

c) è aggiunto il comma seguente:

"Per ricevere assistenza nell'adempimento dei propri compiti di cui al primo comma, e in conformità dell'articolo 29, secondo comma, l'Autorità può attribuire sovvenzioni a beneficiari che offrono consulenza e un sostegno specifico agli individui, compresi i cittadini di paesi terzi indipendentemente dal loro status giuridico o di mobilità all'interno dell'Unione, e ai datori di lavoro in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori a livello nazionale, regionale o regionale transfrontaliero.";

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"**Ufficio europeo di coordinamento di EURES**";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ufficio europeo di coordinamento esercita, sotto la gestione dell'Autorità, le proprie responsabilità a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/589, mentre la proprietà del sistema del portale EURES nonché il suo funzionamento tecnico e sviluppo e i servizi informatici connessi sono gestiti dalla Commissione. La Commissione svolge una funzione di assistenza (help desk) a sostegno del personale dei membri e dei partner di EURES e degli uffici di coordinamento nazionali, in particolare del personale a diretto contatto con i lavoratori e i datori di lavoro.";

6) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) agevolare il seguito dato alle richieste e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali mediante supporto logistico e tecnico, compresi i servizi di traduzione e interpretazione, e attraverso aggiornamenti sulla situazione dei casi aperti;";

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) agevolare e sostenere i procedimenti di applicazione transfrontaliera relativi a sanzioni e ammende rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 1;";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Su richiesta di uno o più Stati membri e nell'espletamento dei suoi compiti, nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, l'Autorità fornisce informazioni per aiutare lo Stato membro interessato nell'effettiva applicazione degli atti dell'Unione che rientrano nelle competenze dell'Autorità.";

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'Autorità promuove e sostiene l'impiego di strumenti e procedure elettronici per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali, tra cui il sistema di informazione del mercato interno (IMI), il sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) e il registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU).

4. L'Autorità incoraggia il ricorso ad approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e promuove e sostiene la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico e banche dati tra gli Stati membri per facilitare l'accesso ai dati in tempo reale e l'individuazione delle frodi, e può suggerire possibili miglioramenti nell'utilizzo di tali meccanismi e banche dati. L'Autorità fornisce relazioni alla Commissione con l'obiettivo di un ulteriore sviluppo dei meccanismi di scambio elettronico e delle banche dati.";

7) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Su richiesta di uno o più Stati membri, l'Autorità coordina e sostiene le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, compresi, se necessario, i diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale dei cittadini di paesi terzi. L'Autorità può anche, di propria iniziativa, chiedere alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un'ispezione concertata o congiunta.

Le ispezioni concertate e congiunte sono subordinate al consenso degli Stati membri interessati.";

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ispezioni concertate: le ispezioni effettuate, spesso simultaneamente, in due o più Stati membri riguardanti casi correlati, nell'ambito delle quali ciascuna autorità nazionale opera sul proprio territorio e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell'Autorità;";

c) al paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"In conformità del principio di leale cooperazione, gli Stati membri partecipano alle ispezioni concertate o congiunte che l'Autorità agevola su richiesta di uno o più Stati membri o di propria iniziativa. Gli Stati membri possono decidere di non partecipare a tali ispezioni concertate o congiunte solo per motivi debitamente giustificati.

Le ispezioni concertate o congiunte sono subordinate al consenso preliminare di tutti gli Stati membri partecipanti e tale consenso è notificato all'Autorità, informando al contempo i funzionari nazionali di collegamento per le ispezioni degli Stati membri interessati, designati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2 bis.";

d) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In tali casi, lo Stato membro interessato informa per iscritto, anche per via elettronica, l'Autorità e gli altri Stati membri interessati, entro 10 giorni lavorativi dall'invio della richiesta da parte dell'Autorità, in merito ai motivi della sua decisione, corredata delle debite giustificazioni, ed eventualmente in merito alle misure che intende adottare per risolvere la questione, nonché in merito ai risultati di tali misure una volta noti. L'Autorità può suggerire che lo Stato membro che non ha partecipato all'ispezione concertata o congiunta effettui una propria ispezione su base volontaria.";

8) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I termini e le condizioni di svolgimento di un'ispezione concertata o di un'ispezione congiunta, incluse la portata e le finalità dell'ispezione e, se del caso, le

modalità di partecipazione del personale dell'Autorità, sono stabiliti dagli Stati membri partecipanti e dall'Autorità.";

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le ispezioni concertate e congiunte hanno luogo, da un punto di vista operativo, in modo efficace. A tal fine gli Stati membri partecipanti conferiscono un ruolo e uno status adeguati al personale delle autorità di un altro Stato membro preposte all'applicazione che partecipa a tali ispezioni, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione. Ciò comprende almeno le competenze seguenti, in condizioni equivalenti a quelle applicabili al personale delle autorità dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione preposte all'applicazione:

a) l'accesso ai locali, ai documenti e ai registri soggetti a ispezione;

b) la raccolta di prove.

4. L'Autorità fornisce sostegno concettuale, logistico e tecnico, valutazioni del rischio e attività di analisi nonché, ove opportuno, consulenza giuridica, se richiesto dagli Stati membri interessati, compresi servizi di traduzione e di interpretazione, agli Stati membri che effettuano ispezioni concertate o congiunte.

5. Il personale dell'Autorità può assistere all'ispezione in qualità di osservatore, fornire sostegno logistico e partecipare a un'ispezione concertata o congiunta previo consenso dello Stato membro sul cui territorio tale personale fornirà assistenza per l'ispezione, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro. Al funzionario nazionale di collegamento per le ispezioni dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione, designato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2 bis, sono attribuite le stesse competenze del personale partecipante delle autorità di un altro Stato membro preposte all'applicazione, di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";

c) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Su richiesta dell'Autorità, e se in linea con i termini e le condizioni stabiliti a norma del paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri scambiano con l'Autorità tutte le informazioni necessarie per l'avvio, il coordinamento, il sostegno e il seguito delle ispezioni concertate e congiunte in conformità del capo III bis.";

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le autorità di uno Stato membro che effettuano un'ispezione concertata o congiunta inviano all'Autorità una relazione preliminare in merito ai risultati dell'ispezione riguardanti tale Stato membro e allo svolgimento operativo globale dell'ispezione concertata o congiunta entro 20 giorni lavorativi dalla fine dell'ispezione. Al più tardi nove mesi dopo l'ispezione, lo Stato membro interessato presenta una relazione finale in merito ai risultati dell'ispezione, che contiene almeno i seguenti elementi: le imprese ispezionate, il numero di persone coinvolte e il loro status ai sensi del diritto dell'Unione, il numero e il tipo di violazioni individuate per ciascuna impresa e le ammende o altre sanzioni imposte.";

e) è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. L'Autorità istituisce e gestisce un sistema elettronico di gestione dei casi. Il sistema di gestione dei casi ha le funzioni seguenti:

a) prestare sostegno alla gestione delle ispezioni concertate e congiunte effettuate con l'aiuto dell'Autorità, in particolare tramite la gestione dei flussi di lavoro relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri;

b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle ispezioni concertate e congiunte;

c) consentire il controllo transfrontaliero delle informazioni e l'estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici;

d) agevolare il monitoraggio per garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme alle pertinenti disposizioni del capo III bis del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725.";

f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni concertate o congiunte possono essere utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari in tutti gli Stati membri interessati, conformemente al diritto o alle prassi di tali Stati membri.";

9) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Autorità, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, le parti sociali, valuta i rischi e svolge analisi per quanto concerne la mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale sul territorio dell'Unione, compresi se necessario i diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale dei cittadini di paesi terzi, nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1. L'attività di analisi tratta questioni quali gli squilibri del mercato del lavoro, le sfide che interessano il settore e i problemi ricorrenti, e l'Autorità può altresì condurre analisi e studi mirati e approfonditi per indagare su questioni specifiche. Nello svolgimento dell'attività di analisi, l'Autorità accede alle informazioni, compresi i dati personali, e le tratta conformemente al capo III bis. L'Autorità si avvale, nella misura del possibile, di dati statistici pertinenti e attuali provenienti da studi esistenti e si avvale delle competenze delle agenzie o degli altri servizi dell'Unione e delle autorità, delle agenzie o dei servizi nazionali, delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e dei soggetti di paesi terzi, assicurandone la complementarità, anche nei settori della frode, dello sfruttamento della manodopera, della discriminazione, della previsione dei fabbisogni formativi, della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera, della migrazione e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Per orientare la pianificazione operativa, tra cui la definizione degli obiettivi, la preparazione, lo svolgimento e il seguito delle ispezioni concertate e congiunte in conformità degli articoli 8 e 9, su richiesta di uno o più Stati membri o di propria iniziativa, l'Autorità effettua analisi dei rischi operativi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1. A tal fine l'Autorità accede alle informazioni, compresi i dati personali, e le tratta conformemente al capo III bis. Può chiedere informazioni agli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 bis. L'Autorità condivide senza indebito ritardo i risultati delle analisi dei rischi operativi con le autorità nazionali competenti interessate.";

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Ogniqualvolta è ultimata un'analisi dei rischi operativi o qualsiasi altro tipo di attività di analisi, l'Autorità comunica le sue conclusioni alla Commissione, nonché direttamente agli Stati membri interessati, indicando possibili misure per ovviare alle carenze individuate e il modo in cui l'analisi orienta la pianificazione operativa dell'Autorità.

L'Autorità include inoltre una sintesi delle sue conclusioni nelle sue relazioni annuali al Parlamento europeo e alla Commissione.

4. L'Autorità, se del caso, raccoglie dati statistici compilati e forniti dagli Stati membri nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1. In tale contesto l'Autorità si adopera per razionalizzare le attività di raccolta dei dati in atto in tali settori al fine di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. Se pertinente, si applica l'articolo 15. L'Autorità collabora con la Commissione (Eurostat) e condivide i risultati delle sue attività di raccolta dei dati, se del caso.";

10) l'articolo 11 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'Autorità sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l'applicazione e l'esecuzione coerenti del diritto dell'Unione nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1. L'Autorità svolge in particolare le attività seguenti:";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) sviluppa programmi di formazione settoriale e intersettoriale, con orientamento spiccatamente operativo (oppure assiste gli Stati membri nello sviluppo di tali programmi), anche per le amministrazioni nazionali, come gli ispettorati del lavoro, le istituzioni di sicurezza sociale o altre autorità competenti e le parti sociali, ed elabora materiale di formazione specifico, ivi incluso attraverso modalità di apprendimento online.";

c) la lettera e) è soppressa;

11) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) migliorando la capacità delle diverse autorità e dei diversi soggetti competenti degli Stati membri di contrastare il lavoro non dichiarato nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, anche nei suoi aspetti transfrontalieri, contribuendo in questo modo a creare un contesto di pari condizioni per tutti;";

12) l'articolo 13 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. In caso di controversia tra due o più Stati membri in merito all'applicazione del diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, l'Autorità può svolgere un ruolo di mediazione fatte salve le competenze della Corte di giustizia. Lo scopo della mediazione è riconciliare punti di vista divergenti tra gli Stati membri che sono parti della controversia e raggiungere un accordo reciprocamente accettabile. Tali accordi riflettono l'intesa comune degli Stati membri interessati, fatti salvi i loro diritti e obblighi ai sensi del diritto dell'Unione.

2. Su richiesta di uno o più degli Stati membri interessati da una controversia, l'Autorità avvia un procedimento di mediazione dinanzi al proprio consiglio di mediazione istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 2. L'Autorità può inoltre avviare di propria iniziativa il procedimento di mediazione dinanzi al consiglio di mediazione. La mediazione può avvenire soltanto previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia e in conformità dei principi di neutralità, imparzialità e leale cooperazione.";

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;

c) i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento applicabile alla mediazione, incluse le modalità di lavoro e la composizione del consiglio di mediazione, le scadenze applicabili, la partecipazione di esperti degli Stati membri, della Commissione e dell'Autorità, e la possibilità per il consiglio di mediazione di sedere in gruppi di lavoro composti da più membri.

7. Qualora decida di non partecipare alla mediazione o di ritirarsi da essa, uno Stato membro informa per iscritto, anche per via elettronica, l'Autorità e gli altri Stati membri che sono parti della controversia in merito ai motivi della sua decisione, conformemente al regolamento di cui al paragrafo 6 ed entro i termini ivi indicati.

8. Nel sottoporre un caso alla mediazione, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati personali relativi a tale caso siano resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato, conformemente al regolamento di cui al paragrafo 6.";

d) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

"12. Entro tre mesi dalla conclusione della mediazione da parte dell'Autorità, gli Stati membri che sono parte della controversia comunicano all'Autorità i provvedimenti adottati per dare seguito alla mediazione o, qualora non vi abbiano dato seguito, i motivi che li hanno spinti a non farlo.";

13) all'articolo 14 il comma unico è sostituito dal seguente:

"L'Autorità, in tutte le sue attività, si prefigge di garantire la cooperazione, evitare sovrapposizioni, promuovere sinergie e complementarità con altre agenzie decentrate dell'Unione e organismi specializzati, quali la commissione amministrativa. A tal fine, l'Autorità può concludere accordi di cooperazione con agenzie pertinenti dell'Unione, quali il Cedefop, Eurofound, l'EU-OSHA, l'ETF, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), Europol, Eurojust e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Gli accordi di cooperazione possono anche prevedere la condivisione dei dati a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 2.";

14) l'articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dalla seguente:

"2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data.";

15) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi l'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e t), l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Qualora la Commissione sollevi gravi preoccupazioni in merito a un progetto di decisione presentato al consiglio di amministrazione su questioni relative al regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione[*] o al personale, il consiglio di amministrazione rinvia l'adozione della decisione. Entro 15 giorni il consiglio di

amministrazione riesamina e adotta tale decisione in seconda lettura a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o a maggioranza di quattro quinti degli Stati membri.";

[*] Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).

16) dopo l'articolo 23 è inserito il capo seguente:

"**CAPO III bis**

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI OPERATIVE";

17) nel capo III bis sono inseriti gli articoli da 23 bis a 23 quinquies seguenti:

"*Articolo 23 bis*

Accesso a informazioni operative

1. Per svolgere i compiti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, l'Autorità può raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni operative, compresi dati personali. L'Autorità tratta i dati personali solo per le finalità specifiche delle sue attività nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 4, 4 bis e 5.

2. Il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 è consentito solo se strettamente necessario per le indagini nell'ambito di ispezioni concertate e congiunte sostenute dall'Autorità, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, e solo se tali dati integrano altri dati personali già trattati dall'Autorità. Il responsabile della protezione dei dati è informato immediatamente del ricorso al presente paragrafo.

3. L'Autorità riesamina periodicamente la necessità di conservare i dati personali trattati. Tale riesame è effettuato entro tre anni dalla data in cui i dati personali sono stati trattati per la prima volta e successivamente ogni tre anni. I motivi dell'ulteriore conservazione dei dati personali, qualora ciò sia necessario, e solo per il tempo indispensabile allo svolgimento dei compiti dell'Autorità di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati.

4. L'Autorità può concludere accordi specifici di condivisione dei dati con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, oltre che con le autorità pubbliche degli Stati membri, a fini di scambio di informazioni, compresi i dati personali, nell'esercizio dei suoi compiti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

5. L'Autorità scambia informazioni operative attraverso i pertinenti sistemi di scambio di informazioni e banche dati dell'Unione e accede ai dati sul loro uso in conformità degli articoli 23 ter, 23 quater e 23 quinquies.

Articolo 23 ter

Scambio di informazioni operative attraverso il sistema di informazione del mercato interno

Lo scambio di informazioni tra l'Autorità e le autorità competenti degli Stati membri ai fini dei compiti dell'Autorità di coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte, nonché di effettuare analisi e valutazioni del rischio a norma degli articoli 8, 9 e 10, è effettuato anche attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE)

n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[*]. A tal fine all'Autorità sono concessi diritti di accesso in qualità di partecipante all'IMI alle pertinenti procedure di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IMI, in connessione con gli atti dell'Unione di cui all'articolo 1. Qualora le informazioni scambiate tra le autorità competenti degli Stati membri attraverso l'IMI riguardino le ispezioni concertate e congiunte di cui agli articoli 8 e 9, l'Autorità ha accesso a tali scambi nel sistema IMI.

Articolo 23 quater

Accesso al registro europeo delle imprese di trasporto su strada

All'Autorità è concesso l'accesso in qualità di utente alle pertinenti funzioni del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009, ai fini dei compiti dell'Autorità di coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte nonché di effettuare analisi e valutazioni del rischio, come previsto agli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 23 quinquies

Accesso ai dati sull'uso dei sistemi di scambio di informazioni

1. Ove necessario al fine di promuovere l'effettivo rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di informazione e cooperazione a norma degli articoli 5 e 7, coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte a norma degli articoli 8 e 9, svolgere attività di analisi e analisi dei rischi operativi a norma dell'articolo 10 e individuare i casi in cui avviare un procedimento di mediazione a norma dell'articolo 13, l'Autorità ha accesso alle informazioni seguenti:

a) dati sull'uso delle procedure di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IMI riguardanti lo scambio di informazioni relative all'applicazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1;

b) informazioni trasmesse agli Stati membri nelle dichiarazioni di distacco nell'interfaccia pubblica connessa all'IMI a norma del regolamento (UE) 2026/XXX e ai sensi della direttiva (UE) 2020/1057;

c) dati sull'uso dei sistemi EESSI ed ERRU.

2. Previo accordo di tutti gli Stati membri interessati e ove necessario al fine di promuovere l'effettivo rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di informazione e cooperazione a norma degli articoli 5 e 7, coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte a norma degli articoli 8 e 9, svolgere attività di analisi e analisi dei rischi operativi a norma dell'articolo 10 o individuare i casi in cui avviare un procedimento di mediazione a norma dell'articolo 13, all'Autorità può essere concesso l'accesso a scambi specifici tra Stati membri attraverso i sistemi di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c).

3. L'accesso di cui al paragrafo 1 è concesso solo al personale autorizzato dall'Autorità, che potrà agire per conto dell'Autorità, in possesso di un'identificazione personale dell'utente per i rispettivi sistemi di scambio di informazioni.4. Tutti gli utenti sono vincolati dalle norme in materia di riservatezza applicabili al rispettivo sistema di scambio di informazioni.

---

[*] Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj).";

18) all'articolo 29 è aggiunto il seguente secondo comma:

"L'Autorità può attribuire sovvenzioni connesse allo svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 4. All'attribuzione di sovvenzioni da parte dell'Autorità si applica l'articolo 91 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione.";

19) l'articolo 31 è così modificato:

a) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile, prima della fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Autorità.

5. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione, che agisce su proposta della Commissione.";

20) l'articolo 32 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ogni Stato membro designa due funzionari nazionali di collegamento quali esperti nazionali distaccati presso l'Autorità affinché prestino servizio nella sede di quest'ultima, a norma dell'articolo 33.

2. Il primo funzionario nazionale di collegamento nominato da ciascuno Stato membro dopo l'approvazione e l'assunzione da parte dell'Autorità contribuisce all'esecuzione dei compiti dell'Autorità, anche agevolando la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 7. Essi fungono altresì da punti di contatto nazionali per i quesiti concernenti i rispettivi Stati membri e sollevati da questi ultimi, rispondendo direttamente a tali quesiti o ponendosi in contatto con le amministrazioni nazionali interessate.";

b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Il secondo funzionario nazionale di collegamento, nominato da ciascuno Stato membro a seguito dell'approvazione e dell'assunzione da parte dell'Autorità, è un funzionario nazionale di collegamento per le ispezioni, distaccato da una pertinente autorità nazionale preposta all'applicazione, e contribuisce a svolgere il compito dell'Autorità di coordinare e sostenere le ispezioni concertate e congiunte in conformità degli articoli 8 e 9, anche partecipando a tali ispezioni in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5.";

21) l'articolo 33, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisca le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Autorità, compresi i funzionari nazionali di collegamento.";

22) l'articolo 36, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione adotta norme interne per l'attuazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/1725, in particolare quelli riguardanti la nomina di un responsabile della protezione dei dati dell'Autorità e quelli relativi alla

liceità del trattamento dei dati, alla sicurezza delle attività di trattamento, alla comunicazione delle informazioni e ai diritti degli interessati.";

23) l'allegato del regolamento (UE) 2019/1149 è così modificato:

a) i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

"1) migliorare le conoscenze sul lavoro non dichiarato, anche in relazione alle cause, alle differenze regionali e agli aspetti transfrontalieri, nonché alla sua prevalenza tra i cittadini di paesi terzi e al suo impatto su di essi, mediante definizioni condivise e concetti comuni, strumenti di misurazione basati su dati concreti e la promozione di analisi comparative; sviluppare la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse prassi di contrasto al lavoro non dichiarato e analizzare l'efficacia delle misure politiche, comprese le misure preventive e le sanzioni;

2) facilitare e valutare diverse forme di cooperazione tra gli Stati membri e, se del caso, paesi terzi pertinenti, allo scopo di contrastare il lavoro non dichiarato tra i cittadini di paesi terzi nell'Unione, quali lo scambio di personale, l'uso di banche dati, attività e formazioni comuni, e istituire un sistema di scambio di informazioni per la cooperazione amministrativa utilizzando un modulo specifico sul lavoro non dichiarato nell'ambito del sistema IMI;";

b) il punto 5) è sostituito dal seguente:

"5) scambiare le esperienze delle autorità nazionali nell'applicazione del diritto dell'Unione pertinente per contrastare il lavoro non dichiarato, anche per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/589

Il regolamento (UE) 2016/589 è così modificato:

1) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti da 9) a 13):

"9) "classificazione europea": la versione più recente della classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni pubblicata dalla Commissione[58]. L'elenco consiste in una enumerazione di identificatori unici che rappresentano le occupazioni o le abilità e le competenze, corredata di metadati;

10) "tavole di corrispondenza": le tavole di corrispondenza leggibili meccanicamente che esprimono la relazione tra i concetti di una classificazione e uno o più concetti di un'altra classificazione. Le tavole di corrispondenza sono utilizzate per la transcodifica automatica di informazioni ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune;

11) "leggibile meccanicamente": le informazioni sono presentate in un formato facilmente elaborato da un computer;

12) "transcodifica": il processo di conversione delle informazioni da una forma di rappresentazione codificata a un'altra;

13) "programma mirato di mobilità legato a EURES": un'iniziativa della Commissione volta ad affrontare efficacemente le carenze di manodopera, per attuare

[58] https://esco.ec.europa.eu/it.

la mobilità professionale transnazionale e rispondere alle esigenze di gruppi destinatari, settori economici, occupazioni o paesi specifici.";

2) l'articolo 8, paragrafo 1, è così modificato:

a) alla lettera a), il punto i) è soppresso;

b) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) attività di informazione riguardanti la rete EURES;";

c) alla lettera a) è inserito il seguente punto ii bis):

"ii bis) attività di programmazione, raccolta annuale di dati e analisi riguardanti la rete EURES;";

d) alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) un programma comune di formazione e perfezionamento professionale continuo del personale dei membri e dei partner di EURES e degli UCN, nonché, qualora sia individuata una necessità debitamente giustificata, di altri soggetti che attuano temporaneamente i servizi EURES su base transfrontaliera, che garantisca le necessarie conoscenze;";

e) alla lettera a), il punto iv) è soppresso;

f) la lettera c) è soppressa;

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli UCN si scambiano informazioni sui meccanismi e le norme di cui all'articolo 17, paragrafo 5, nonché sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati pertinenti per la piattaforma informatica comune. Essi collaborano tra loro, con l'ufficio europeo di coordinamento e con la Commissione, in qualità di proprietaria del sistema, in particolare in caso di reclami e di offerte di lavoro giudicate non conformi alle norme fissate dal diritto nazionale.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'UCN incoraggia la collaborazione con le parti interessate, quali le parti sociali, i servizi di orientamento professionale, gli istituti di formazione professionale e di istruzione superiore, le camere di commercio, i servizi sociali, le organizzazioni che rappresentano i gruppi in situazioni di vulnerabilità nel mercato del lavoro e le organizzazioni che partecipano a programmi di apprendistato e di tirocinio.";

4) l'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il gruppo di coordinamento sostiene l'attuazione del presente regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di orientamenti. In particolare fornisce consulenza alla Commissione e all'ufficio europeo di coordinamento sui modelli di cui all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 31, paragrafo 3 bis, i progetti di norme tecniche e formati di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati di cui all'articolo 32, paragrafo 3. Il gruppo di coordinamento stabilisce quali informazioni derivanti dal ciclo di programmazione EURES siano pertinenti e utilizzabili per redigere le relazioni sull'attività di EURES a norma dell'articolo 33.";

5) all'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri esaminano con la Commissione e l'ufficio europeo di coordinamento ogni possibilità intesa a dare priorità ai cittadini dell'Unione nelle offerte di lavoro, allo scopo di realizzare l'equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell'Unione. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari a tal fine, tra cui l'assunzione di un ruolo attivo nel programma mirato di mobilità legato a EURES e la promozione dei suoi servizi.";

6) all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tutte le domande di lavoro e i CV disponibili presso i suoi SPI nonché quelli forniti dagli altri membri di EURES e dai lavoratori, e se del caso dai partner di EURES, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, a condizione che i lavoratori interessati abbiano acconsentito a divulgare tali informazioni sul portale EURES, alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";

7) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea per allinearlo all'evoluzione del mercato del lavoro. La Commissione informa gli Stati membri in merito ai futuri aggiornamenti mediante il gruppo di coordinamento per EURES e il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce la corrispondenza tra tutte le classificazioni nazionali, regionali e settoriali e la classificazione europea e, una volta aggiornato l'elenco di capacità, competenze e occupazioni, aggiorna regolarmente le tavole di corrispondenza in linea con l'evoluzione dei servizi di reclutamento.";

c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Le tavole di corrispondenza di cui al paragrafo 3 sono utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune. La Commissione assiste gli Stati membri per far sì che i codici delle loro classificazioni nazionali, regionali e settoriali in materia di offerte di lavoro e profili di persone in cerca di lavoro di cui all'articolo 17, paragrafo 1, siano sostituiti o integrati dai corrispondenti codici della classificazione europea, prima di mettere a disposizione sul portale EURES le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro.";

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione fornisce sostegno tecnico agli Stati membri quando essi applicano le tavole di corrispondenza di cui al paragrafo 3 per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro, e agli Stati membri che decidono di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea.";

e) il paragrafo 6 è soppresso;

8) l'articolo 23, paragrafo 2, è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) se del caso, assistenza nella redazione delle domande di lavoro e dei CV al fine di garantirne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e nel caricamento di tali domande di lavoro e CV sul portale EURES;";

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) se del caso, rinvio del lavoratore a un altro membro o partner di EURES o ai servizi offerti dal programma mirato di mobilità legato a EURES.";

9) l'articolo 24, paragrafo 2, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) informazioni sulle disposizioni specifiche riguardanti il reclutamento da un altro Stato membro e sui fattori che possono agevolare tale reclutamento, anche per quanto riguarda i servizi offerti dal programma mirato di mobilità legato a EURES;";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se del caso, informazioni e assistenza sulla formulazione dei requisiti individuali per le offerte di lavoro come pure nell'assicurarne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 17, paragrafo 8.";

10) all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ove possibile, i recapiti delle organizzazioni che offrono assistenza successiva al reclutamento, compresi i soggetti che attuano progetti nell'ambito del programma mirato di mobilità legato a EURES.";

11) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Su richiesta di un lavoratore o di un datore di lavoro, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES trasmettono le richieste di informazioni specifiche sui diritti in materia di sicurezza sociale, misure di politica attiva del lavoro, tassazione, questioni relative al contratto di lavoro, valutazione della disabilità, diritti pensionistici e assicurazione malattia alle autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale che sostengono i lavoratori nell'esercizio dei loro diritti alla libera circolazione, compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.";

12) l'articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I compiti dei partenariati transfrontalieri rispondono e corrispondono alle tendenze dei rispettivi mercati del lavoro transfrontalieri e possono includere, tra l'altro, servizi di collocamento e reclutamento, il coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni partecipanti e lo svolgimento di attività attinenti alla mobilità transfrontaliera, compresi informazioni e orientamento rivolti ai lavoratori frontalieri, con un'attenzione specifica ai servizi multilingui.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le organizzazioni diverse dai membri e dai partner di EURES che partecipano alle strutture di cui al paragrafo 1 non sono considerate parte della rete EURES. Il loro personale può, per motivi debitamente giustificati, accedere alle attività di formazione finanziate dall'ufficio europeo di coordinamento.";

13) l'articolo 30 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi in situazioni di vulnerabilità nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione;";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli UCN sono incaricati di condividere le informazioni disponibili nell'ambito della rete EURES e contribuiscono all'esame congiunto dei progetti di programmi di lavoro nazionali annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 3.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri effettuano la programmazione di cui all'articolo 31 sulla scorta delle informazioni scambiate e dell'analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'ufficio europeo di coordinamento fissa modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni tra gli UCN e lo sviluppo di modelli comunemente usati per lo scambio di informazioni.";

14) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli UCN e all'ufficio europeo di coordinamento è data l'opportunità di esaminare congiuntamente tutti i progetti dei programmi di lavoro nazionali. Al termine di tale esame congiunto, i programmi di lavoro nazionali sono adottati dai rispettivi UCN. Gli UCN riferiscono annualmente in merito all'attuazione dei programmi di lavoro nazionali, individuando i risultati delle attività pianificate sulla base della raccolta dei dati conformemente all'articolo 32 e nel rispetto del calendario dettagliato di cui all'allegato I bis.";

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Il modello che gli uffici di coordinamento nazionali devono utilizzare per la programmazione è elaborato dall'ufficio europeo di coordinamento e approvato dal gruppo di coordinamento.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento è data l'opportunità di esaminare i progetti dei programmi di lavoro nazionali.";

d) il paragrafo 5 è soppresso;

15) l'articolo 32 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la raccolta di dati pertinenti per ciascun anno civile sui seguenti settori di attività di EURES svolta a livello nazionale:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) informazioni e orientamenti forniti dalla rete EURES in funzione del numero di contatti e del numero di eventi tra il personale addetto dei membri e dei partner di EURES e i lavoratori e i datori di lavoro;";

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) soddisfazione dei clienti e impiego dei canali di social media della rete EURES, misurati tra l'altro tramite sondaggi;";

iv) è aggiunta la seguente lettera d):

"d) statistiche relative agli utenti e riscontri degli utenti sui servizi dello sportello digitale unico conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio[*].

[*] Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato:

a) della raccolta di dati relativi al portale EURES e allo sviluppo della cooperazione ai fini della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro a norma del presente regolamento;

b) della raccolta e della trasmissione di dati aggregati a livello dell'Unione conformemente al regolamento (UE) 2018/1724;

c) del contributo di EURES alle relazioni della Commissione sul funzionamento del mercato unico.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e nell'ambito dei settori di attività di EURES specificati in tale paragrafo, l'ufficio europeo di coordinamento adotta le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati annuali al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES in consultazione con il gruppo di coordinamento.";

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

"3 bis. I dati raccolti e la relativa analisi sono messi a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali in una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES.

3 ter. Ogni ulteriore diffusione dei dati è regolata in base all'approccio in materia concordato dal gruppo di coordinamento.";

16) all'articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sulla base delle informazioni raccolte conformemente al presente capo, la Commissione presenta ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attività di EURES.";

17) è inserito il seguente allegato I bis:

"*ALLEGATO I BIS*

Termine per la preparazione del programma di lavoro nazionale annuale

1) FASE DI PREPARAZIONE

Gli uffici di coordinamento nazionali raccolgono, analizzano e condividono informazioni sulle carenze e sulle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi in situazioni di vulnerabilità nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione, oltre a prendere in considerazione i dati sui flussi e sui modelli di mobilità.

2) FASE DI REDAZIONE

Entro il 30 novembre dell'anno precedente l'anno di entrata in vigore del programma di lavoro, gli uffici di coordinamento nazionali redigono una prima versione del programma di lavoro nazionale utilizzando le informazioni raccolte durante la fase di preparazione. Queste prime versioni sono rese disponibili in una sezione dedicata dell'Extranet del portale EURES.

3) FASE DI ESAME CONGIUNTO

Entro il 15 gennaio dell'anno di entrata in vigore del programma di lavoro, gli uffici di coordinamento nazionali riesaminano congiuntamente i progetti di programmi di lavoro nazionali annuali.

4) FASE DI ADOZIONE

Entro il 31 gennaio dell'anno di entrata in vigore del programma di lavoro, gli uffici di coordinamento nazionali completano i programmi di lavoro nazionali tenendo conto dei riscontri ricevuti durante la fase di esame.

5) FASE DI ATTUAZIONE

Da gennaio a dicembre sono attuati i programmi di lavoro nazionali annuali.

6) FASE DI COMUNICAZIONE

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'attuazione del programma di lavoro, gli uffici di coordinamento nazionali raccolgono informazioni sui risultati e riferiscono all'ufficio europeo di coordinamento in merito all'attuazione del programma di lavoro nazionale con indicatori chiave di prestazione. La relazione illustra i risultati delle attività pianificate, evidenzia le migliori pratiche e richiama l'attenzione sui più utili insegnamenti tratti nell'erogazione dei servizi.".

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto seguente:

"16. Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE)

n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344[*]: Articoli 8, 9, 10, 23 bis, 23 ter e 23 quinquies.

[*] GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj.".

Articolo 4

Abrogazione

Le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 della Commissione sono abrogate.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*
[...]	*[...]*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA - AGENZIE 1.

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l'Autorità europea del lavoro, del regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 della Commissione

1.2. Settore/settori interessati

Occupazione, affari sociali e inclusione

Autorità europea del lavoro

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La presente iniziativa intende potenziare la capacità strategica e operativa dell'ELA per assistere gli Stati membri e la Commissione nell'effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione.

La revisione è finalizzata ai necessari adeguamenti giuridici individuati nella valutazione dell'ELA pubblicata nel 2025.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Migliorare l'accesso alle informazioni e alle misure di sostegno, nonché la loro qualità, in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, affinché gli individui, i lavoratori mobili all'interno dell'UE (compresi i lavoratori transfrontalieri), i cittadini di paesi terzi e i datori di lavoro siano maggiormente in grado di esercitare i propri diritti e adempiere i propri obblighi.

Obiettivo specifico 2

Aumentare il numero di individui che beneficiano del sostegno alla mobilità transfrontaliera e migliorare i risultati dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro accrescendo l'efficienza della governance e del funzionamento della rete e del portale EURES.

Obiettivo specifico 3

Migliorare l'orientamento e l'efficacia delle azioni esecutive in situazioni transfrontaliere, anche nei casi che coinvolgono cittadini di paesi terzi, rafforzando il sostegno analitico e operativo dell'ELA alle ispezioni concertate e congiunte.

Obiettivo specifico 4

Ridurre il numero di controversie transfrontaliere migliorando l'efficacia della funzione di mediazione.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

- Migliore offerta di informazioni agli individui e ai datori di lavoro a sostegno di un'equa mobilità dei lavoratori, prevenendo lo sfruttamento della manodopera e rafforzando la certezza del diritto, con conseguente migliore funzionamento del mercato del lavoro

- Rafforzamento del controllo a livello dell'UE della governance e delle operazioni informatiche di EURES, in modo da migliorare la coerenza strategica e la responsabilità in tutta la rete EURES

- Potenziamento della capacità analitica, della raccolta e del trattamento dei dati (personali) nonché dell'accesso alle banche dati pertinenti, in modo da migliorare le analisi dei rischi e l'efficacia delle ispezioni

- Rafforzamento della capacità di attivare le ispezioni concertate e congiunte e potenziamento della cooperazione per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, in modo da prevenire lo sfruttamento e ridurre le lacune nell'applicazione

- Maggiore certezza del diritto e semplificazione del procedimento di mediazione, riducendo la complessità procedurale e gli ostacoli amministrativi per gli Stati membri, rendendo il meccanismo più accessibile e pratico.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli obiettivi in dettaglio e i risultati attesi, inclusi gli indicatori di prestazione, saranno stabiliti dal programma di lavoro annuale, mentre con il programma di lavoro pluriennale si fisseranno gli obiettivi strategici, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione in forma generale.

Per le azioni e i compiti specifici illustrati nella presente proposta, si prevedono gli indicatori seguenti:

– numero di individui e datori di lavoro raggiunti

– numero di collocamenti tramite EURES

– numero, percentuale e copertura delle ispezioni mirate e concertate

– numero di casi sottoposti a mediazione e risolti mediante mediazione

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[59];

☒ la proroga di un'azione esistente;

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa proposta si fonda sugli articoli 46 e 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'adozione di misure volte ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e a garantire il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione. A norma dell'articolo 46 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il compito di adottare le misure necessarie per attuare la libera circolazione

[59] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

dei lavoratori. Ciò comprende, tra l'altro, l'istituzione di meccanismi di cooperazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro e l'eliminazione sistematica degli ostacoli amministrativi e legislativi che intralciano la ricerca, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'accesso all'occupazione in tutti gli Stati membri. A integrazione di ciò, l'articolo 48 TFUE stabilisce una base giuridica specifica per l'adozione di misure di coordinamento della sicurezza sociale essenziali per l'esercizio pratico di tale mobilità. L'attuale quadro giuridico per l'ELA è stabilito dal regolamento (UE) 2019/1149, che definisce gli obiettivi, i compiti e la struttura dell'Autorità.

Nel breve termine il risultato immediato è un'Autorità dotata di una capacità operativa rafforzata. Nel lungo periodo questo rafforzamento della capacità e degli strumenti a sostegno degli Stati membri e della Commissione dovrebbe portare a un'applicazione più efficace della legislazione sulla mobilità dei lavoratori, con conseguente riduzione del rischio di abusi per gli individui e della concorrenza sleale per i datori di lavoro.

Nella Tabella di marcia "un'Europa, un mercato", l'adozione della revisione del mandato è prevista per il terzo trimestre del 2027. L'attuazione potrà aver luogo immediatamente dal momento dell'adozione. La fase di avvio dell'attuazione è prevista per il periodo 2028-2030.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello dell'UE (ex ante) [Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale e possono essere meglio conseguiti a livello dell'UE per i seguenti motivi:

a) per fornire ai cittadini informazioni e servizi di alta qualità e aggiornati in merito ai loro diritti e obblighi in situazioni transfrontaliere è necessario un coordinamento a livello di Unione, al fine di garantire una comunicazione coerente, chiara ed efficace;

b) l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale si basa sulla cooperazione tra gli Stati membri, e di conseguenza nessuno Stato membro può agire da solo;

c) per aumentare le sinergie e promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nell'applicazione del diritto dell'Unione e garantire la certezza del diritto sia per le amministrazioni che per i singoli individui, è necessario sviluppare un approccio coordinato e congiunto a livello dell'Unione anziché basarsi su una rete potenzialmente complessa di accordi bilaterali o multilaterali.]

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post) [Il rafforzamento della capacità operativa dell'ELA faciliterà ulteriormente l'applicazione equa ed efficace del diritto dell'Unione nel settore della mobilità dei lavoratori. Migliorerà l'offerta di informazioni più mirate ai datori di lavoro e agli individui, compresi i cittadini di paesi terzi, migliorerà le capacità di raccolta e trattamento dei dati dell'ELA per consentire ispezioni basate su dati concreti e sul rischio, e infine semplificherà il procedimento di mediazione dell'ELA per risolvere le controversie tra Stati membri sulla mobilità dei lavoratori nell'UE.]

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La proposta si basa sulla recente valutazione dell'ELA, dalla quale è emerso che l'ELA ha risposto a un'esigenza di sostegno precedentemente non soddisfatta nell'attuazione delle

politiche dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e ha inoltre individuato carenze nel vigente regolamento che possono essere affrontate solo con una revisione del mandato.

La proposta tiene inoltre conto degli insegnamenti tratti dalla relazione sull'attuazione del distacco dei lavoratori (2024) e dalla più recente relazione biennale EURES pubblicata nel 2025.

Si è tenuto conto anche delle raccomandazioni e degli insegnamenti tratti dalla relazione di valutazione congiunta 2024 delle altre quattro agenzie decentrate nel settore dell'occupazione e degli affari sociali.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

L'ELA sarà potenziata per migliorare l'accesso alle informazioni e alle misure di sostegno, nonché la loro qualità, in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, affinché gli individui, i lavoratori mobili all'interno dell'UE (compresi i lavoratori transfrontalieri), i cittadini di paesi terzi e i datori di lavoro siano maggiormente in grado di esercitare i propri diritti e adempiere i propri obblighi. Nel fare ciò l'Autorità coopererà e promuoverà sinergie anche con altri servizi dell'Unione, quali il portale "La tua Europa", la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) e Solvit, nonché con i pertinenti servizi nazionali, quali gli organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari, designati dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/54/UE.

Con la semplificazione del procedimento di mediazione, l'ELA mirerà a ridurre il numero di controversie transfrontaliere migliorando l'efficacia della funzione di mediazione. L'ELA manterrà una stretta cooperazione operativa con la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

L'ELA sosterrà e, ove necessario, ricercherà sinergie con altre iniziative in corso nel settore della mobilità dei lavoratori, come il bacino di talenti dell'UE per i cittadini di paesi terzi e la prossima iniziativa ESSPASS.

Infine, ove possibile, l'Autorità intensificherà ulteriormente la cooperazione con altre agenzie decentrate dell'UE che operano in settori correlati, in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la Fondazione europea per la formazione (ETF), l'Agenzia europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Per i compiti aggiuntivi sono necessarie risorse supplementari per l'Autorità europea del lavoro, vale a dire un aumento della sua sovvenzione (titolo 1 per il personale e titolo 3 per i compiti operativi).

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2028 al 2030

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[60]

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☒ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

La gestione diretta da parte della Commissione è applicabile ai compiti connessi all'attuazione della proprietà del sistema costituito dal portale EURES, compresi il suo ulteriore sviluppo e

[60] Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

la sua gestione. La gestione indiretta è applicabile a tutti gli altri compiti e sarà attuata dall'ELA.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Tutte le agenzie dell'Unione operano nell'ambito di un rigoroso sistema di monitoraggio che prevede la partecipazione di un coordinatore del controllo interno, del servizio di audit interno della Commissione, del consiglio di amministrazione, della Commissione, della Corte dei conti e dell'autorità di bilancio. Tale sistema è rispecchiato e stabilito nel regolamento istitutivo dell'ELA.

Conformemente alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE ("orientamento comune") e al regolamento finanziario quadro (regolamento 2019/715), il programma di lavoro annuale dell'Autorità comprende obiettivi dettagliati e risultati attesi, inclusa la definizione di indicatori di prestazione. L'Autorità affiancherà indicatori chiave di prestazione alle attività previste dal proprio programma di lavoro. Le attività dell'Autorità saranno poi valutate alla luce di tali indicatori e i risultati confluiranno nella relazione annuale di attività consolidata. Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con il programma di lavoro pluriennale. I due programmi sono inseriti in un unico documento di programmazione annuale (DOCUP) da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il consiglio di amministrazione dell'Autorità è responsabile del controllo dell'efficienza della gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell'Autorità.

Ogni cinque anni (la prossima valutazione riguarderà il periodo 2024-2028) la Commissione valuta i risultati dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest'ultima. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La sovvenzione annuale dell'UE è trasferita all'Autorità in funzione del suo fabbisogno di pagamenti e su sua richiesta.

L'Autorità è soggetta a controlli amministrativi comprendenti controllo di bilancio, audit interno, relazioni annuali della Corte dei conti, discarico annuale per l'esecuzione del bilancio dell'Unione ed eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente. Le attività dell'Autorità sono inoltre sottoposte al controllo del mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato. Tali controlli amministrativi forniscono una serie di garanzie procedurali volte ad assicurare che gli interessi dei portatori di interessi siano tenuti in considerazione.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi principali riguardano la sottoesecuzione o la mancata esecuzione dei compiti supplementari previsti per l'Autorità nella presente proposta. Al fine di attenuare tale situazione, si dovrebbero mettere a disposizione risorse sufficienti in termini sia finanziari che di personale.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

[…]

[…]

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Le misure antifrode sono previste all'articolo 37 del regolamento istitutivo dell'Autorità europea del lavoro; il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione adotteranno le misure appropriate conformemente ai principi di controllo interno applicati in tutte le istituzioni dell'UE. In linea con l'orientamento comune, la strategia antifrode è stata sviluppata ed è applicata dall'Autorità.

A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371.

Le decisioni di finanziamento dell'ELA, e gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano, prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso beneficiari dei finanziamenti dell'Autorità e presso agenti responsabili della loro attribuzione.

Gli accordi di lavoro con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti eventualmente conclusi dall'ELA contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti, l'OLAF e l'EPPO a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 2028-2034	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo – da determinare in una fase successiva, al momento dell'adozione del prossimo QFP 2028-2034			
	Numero	Diss./Non diss[61].	di paesi EFTA[62]	di paesi candidati e potenziali candidati[63]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
1	Autorità europea del lavoro (successore di [07 10 09)]	Diss./~~Non diss.~~	SÌ/~~NO~~	SÌ/NO	SÌ/NO	~~SÌ~~/NO
1	Strumento dell'UE (successore di [07 02 04)]	Diss./~~Non diss.~~	SÌ/~~NO~~	SÌ/NO	SÌ/NO	~~SÌ~~/NO

61 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

62 EFTA: Associazione europea di libero scambio.

63 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	1 – Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza

DG: EMPL			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio: Strumento dell'UE (successore di 07 02 04)	Impegni	(1a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	**p.m.**
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	**p.m.**
Stanziamenti amministrativi[64]										
Linea di bilancio		(3)	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**0**
TOTALE stanziamenti per la DG EMPL	Impegni	=1 a+1b+3	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**
	Pagamenti	=2 a+2b+3	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**

[64] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Mln EUR (al terzo decimale)

[Agenzia]: Autorità europea del lavoro	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
Linea di bilancio: 07 10 09 / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia	1,677	3,354	5,920	8,512	8,512	8,512	8,512	**44,999**

L'importo degli stanziamenti da destinare all'Agenzia nel prossimo QFP è indicativo e subordinato all'accordo sul QFP. Tale importo dovrebbe essere integrato nella sovvenzione dell'Agenzia data la natura permanente dei compiti assegnati dalla presente proposta e sarà compensato, se del caso, da una riduzione equivalente della dotazione del programma pertinente nell'ambito della stessa rubrica del QFP. Qualora sia necessaria una riduzione compensativa, potrebbe essere necessario rivedere anche le risorse assegnate all'Agenzia attraverso la procedura annuale di bilancio.

			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti operativi (compreso il contributo all'agenzia decentrata)	Impegni	(4)	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**
	Pagamenti	(5)	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**
	Pagamenti	=5+6	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4	"Spese amministrative"[65]

DG: EMPL		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
• Risorse umane		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG EMPL	Stanziamenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

65 Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4	Impegni	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

☒La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028 - 2034**
RUBRICA 4								
Risorse umane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028 - 2034**
RUBRICA 4								
Risorse umane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)[66]

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo - in sede	0	0	0	0	0	0	0

66 Specificare al di sotto della tabella quanti degli ETP contenuti nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della vostra DG, e quali sono le vostre esigenze nette.

[XX.01.YY.YY]	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)								
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo	- in sede	0	0	0	0	0	0	0
[XX.01.YY.YY]	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della	**Personale supplementare eccezionale***

	Commissione			
		Da finanziare a titolo della rubrica 4	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**
Posti della tabella dell'organico	0	p.m.	N/D	N/D
Personale esterno (AC, END, INT)	0	N/D	N/D	N/D

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☒ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

La presente proposta è rilevante ai fini del SEE e potrebbe essere estesa ai paesi candidati e ai potenziali paesi candidati.

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento *(paesi EFTA-SEE, (potenziali) paesi candidati)*	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE stanziamenti cofinanziati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.2.8. Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata

Fabbisogno di personale (in equivalenti a tempo pieno)

Agenzia: ELA	Anno **2028**	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
Agenti temporanei (gradi AD)	1	2	4	8	8	8	8
Agenti temporanei (gradi AST)	0	0	0	0	0	0	0
Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)	1	2	4	8	8	8	8
Agenti contrattuali	1	2	3	4	4	4	4

Esperti nazionali distaccati	10	20	27	27	27	27	27
Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati	11	22	30	31	31	31	31
TOTALE personale	**12**	**24**	**34**	**39**	**39**	**39**	**39**

Sono riassegnati internamente tre ETP (2 AD e 1 AST), corrispondenti ai compiti per i quali l'ELA non è più responsabile, ossia la proprietà di EURES (1 AD e 1 AST) e l'assistenza (help desk) EURES (1 AD). Questa riassegnazione compare già nella tabella di cui sopra.

Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio dell'UE in mln EUR (al terzo decimale)

Agenzia: <…….>	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028 - 2034**
Titolo 1: spese per il personale	1,177	2,354	3,420	4,172	4,172	4,172	4,172	**23,639**
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento								**0,000**
Titolo 3: spese operative	0,500	1,000	2,500	4,340	4,340	4,340	4,340	**21,360**
TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	**1,677**	**3,354**	**5,920**	**8,512**	**8,512**	**8,512**	**8,512**	**44,999**

Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (in mln EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata

Agenzia: **ELA**	Anno **2028**	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	**TOTALE 2028 - 2034**
Agenti temporanei (AD+AST)	1	2	4	8	8	8	8	-
Agenti contrattuali	1	2	3	4	4	4	4	-
Esperti nazionali distaccati	10	20	27	27	27	27	27	-
Totale personale	12	24	34	39	39	39	39	-
Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	**1,677**	**3,354**	**5,920**	**8,512**	**8,512**	**8,512**	**8,512**	**44,999**
Stanziamenti coperti dai diritti (se del caso)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Stanziamenti cofinanziati (se del caso)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti	**1,677**	**3,354**	**5,920**	**8,512**	**8,512**	**8,512**	**8,512**	**44,999**

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Se si ritiene che l'iniziativa politica non abbia alcuna prescrizione di rilevanza digitale:

Giustificazione del motivo per cui i mezzi digitali non possono essere utilizzati per potenziare l'attuazione delle politiche e perché il principio "digitale per default" non è applicabile

Altrimenti:

Descrizione di alto livello delle prescrizioni di rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione dei processi e automazione, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)

Nella tabella seguente, sezione "Riferimento alla prescrizione":

- "ELA" fa riferimento al regolamento (UE) 2019/1149
- "EURES" fa riferimento al regolamento (UE) 2016/589

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
ELA-Articolo 9, paragrafo 6 bis	L'Autorità europea del lavoro istituisce e gestisce un sistema F con le seguenti funzioni: a) prestare sostegno alla gestione delle ispezioni concertate e congiunte effettuate con l'aiuto dell'Autorità, in particolare tramite la gestione dei flussi di lavoro relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri; b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle ispezioni concertate e congiunte; c) consentire il controllo transfrontaliero delle informazioni e l'estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici; d) agevolare il monitoraggio per garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme	Autorità europea del lavoro; Stati membri partecipanti;	Gestione del flusso di lavoro dei casi; sostegno alle indagini; accesso sicuro; analisi/statistiche; monitoraggio della protezione dei dati	Dati; soluzione digitale digitalizzazione dei processi; servizio pubblico digitale

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
	alle pertinenti disposizioni del capo III bis del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725.			
ELA-Articolo 10, paragrafo 4	L'Autorità, se del caso, raccoglie dati statistici compilati e forniti dagli Stati membri nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1. In tale contesto l'Autorità si adopera per razionalizzare le attività di raccolta dei dati in atto in tali settori al fine di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. Se pertinente, si applica l'articolo 15.	Autorità; Stati membri; Commissione (Eurostat)	Raccolta di dati statistici e operativi; analisi; analisi del rischio operativo; verifiche inter pares	Dati; digitalizzazione dei processi
ELA-Articolo 23 bis	L'Autorità europea del lavoro può raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni operative (compresi i dati personali) per i compiti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. A tal fine l'Autorità potrebbe concludere accordi specifici di condivisione dei dati e collegarsi ai pertinenti sistemi di scambio di informazioni e banche dati dell'Unione alle condizioni di cui agli articoli 23 ter, 23 quater e 23 quinquies.	Autorità europea del lavoro; istituzioni/organi dell'Unione; Stati membri	Raccolta, archiviazione, trattamento, analisi e scambio delle informazioni operative	Dati; servizio pubblico digitale
ELA-Articolo 23 ter	Lo scambio di informazioni tra l'Autorità e le autorità competenti degli Stati membri ai fini dei compiti dell'Autorità di coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte, nonché di effettuare analisi e valutazioni del rischio, è effettuato anche attraverso il sistema di	Autorità europea del lavoro; Stati membri; Commissione europea	Scambio di informazioni operative tramite l'IMI	Servizio pubblico digitale; Dati

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
	informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.			
ELA-Articolo 23 quater	All'Autorità è concesso l'accesso in qualità di utente alle pertinenti funzioni del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009, ai fini dei compiti dell'Autorità di coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte nonché di effettuare analisi e valutazioni del rischio	Autorità europea del lavoro; Stati membri; Commissione europea	Scambio di informazioni operative tramite l'ERRU	Servizio pubblico digitale; Dati
ELA-Articolo 23 quinquies	Se necessario ai fini di compiti specifici, l'Autorità ha accesso alle seguenti informazioni: - dati sull'uso delle procedure di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IMI riguardanti lo scambio di informazioni relative all'applicazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1; - le informazioni trasmesse agli Stati membri nelle dichiarazioni di distacco nell'interfaccia pubblica connessa all'IMI a norma del regolamento (UE) 2026/XXX e della direttiva (UE) 2020/1057; - dati sull'uso dei sistemi EESSI ed ERRU.	Autorità europea del lavoro (personale autorizzato); Stati membri; servizi della Commissione	Accesso controllato ai dati sull'uso con garanzie	Dati; soluzione digitale; digitalizzazione dei processi
EURES – articolo 19, paragrafi 3 e 3 bis	3. Ai fini dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune, la Commissione in cooperazione con gli Stati membri stabilisce la corrispondenza tra tutte le			

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
	sue classificazioni nazionali, regionali e settoriali e la classificazione europea e, una volta aggiornato l'elenco di capacità, competenze e occupazioni, aggiorna regolarmente le tavole di corrispondenza in linea con l'evoluzione dei servizi di reclutamento. 3bis Le tavole di corrispondenza di cui al paragrafo 3 sono utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune. La Commissione assiste gli Stati membri per far sì che i codici delle loro classificazioni nazionali, regionali e settoriali in materia di offerte di lavoro e profili di persone in cerca di lavoro di cui all'articolo 17, paragrafo 1, siano sostituiti o integrati dai corrispondenti codici della classificazione europea, prima di mettere a disposizione sul portale EURES le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro.			
EURES – Articolo 19, paragrafo 2	La Commissione aggiorna regolarmente la classificazione europea (ESCO) e garantisce l'attuazione automatica della sua versione più recente; la proprietà delle tavole di corrispondenza passa dagli Stati membri alla Commissione.	Commissione europea; Stati membri.	Attuazione automatica della versione più recente di ESCO; manutenzione centralizzata delle tavole di corrispondenza	Dati; soluzione digitale digitalizzazione dei processi; servizio pubblico digitale
EURES –	L'articolo 32 di EURES	Commissione	Raccolta e	Dati; servizio

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 32	modificato introduce la raccolta e la trasmissione dei dati in collegamento con lo sportello digitale unico (regolamento (UE) 2018/1724).	europea; Stati membri.	trasmissione dei dati in collegamento con lo sportello digitale unico	pubblico digitale

4.2. Dati

Descrizione di alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione

Tipo di dati	**Riferimento alle prescrizioni**	**Norma e/o specifica (se applicabile)**
Informazioni sulle ispezioni concertate e congiunte	ELA-Articolo 9, paragrafo 6 bis, ELA-Articolo 23 ter, ELA-Articolo 23 quater	Modello dei dati sulla gestione dei casi; Modelli e orientamenti delle ispezioni concertate e congiunte; EUDPR (regolamento (UE) 2018/1725)
Dati statistici che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1	ELA-Articolo 10	Formati e indicatori statistici comuni; coordinamento con Eurostat
Informazioni operative (compresi i dati personali) necessarie per i compiti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.	ELA-Articolo 23 bis	EUDPR (regolamento (UE) 2018/1725); accordi specifici di condivisione dei dati (articolo 23 bis)
Dati per l'analisi e la valutazione dei rischi	ELA-Articolo 23 ter, ELA-Articolo 23 quater	Dati strutturati scambiati mediante l'IMI (regolamento (UE) 1024/2012) e l'ERRU (regolamento (CE) n. 1071/2009)
Dati sull'uso delle procedure di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IMI riguardanti lo scambio di informazioni relative all'applicazione e all'esecuzione degli atti	ELA-Articolo 23 quinquies	Dati relativi all'uso dell'IMI, dell'EESSI e dell'ERRU (regolamento (UE) n. 1024/2012, regolamento (CE) n. 987/2009, regolamento (CE) n. 1071/2009); garanzie in materia di accesso ai sensi dell'articolo 23 quinquies

dell'Unione di cui all'articolo 1, e dati sull'uso dei sistemi EESSI ed ERRU		
Tavole di corrispondenza, corrispondenza tra tutte le classificazioni nazionali, regionali e settoriali e la classificazione europea (ESCO)	EURES-Articolo 19, paragrafi 3 e 3 bis	ESCO; norme tecniche e formati comuni per le tavole di corrispondenza
Versione più recente della classificazione europea (ESCO) e tavole di corrispondenza	EURES-Articolo 19, paragrafo 2	ESCO; norme tecniche e formati comuni
Raccolta e trasmissione dei dati EURES in collegamento con lo sportello digitale unico	EURES-Articolo 32	Comunicazioni relative allo sportello digitale unico (regolamento (UE) 2018/1724)

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegazione del modo in cui le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità deve essere conforme al regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR). L'articolo 36, paragrafo 2, stabilisce il quadro organizzativo per l'osservanza degli obblighi previsti da tale regolamento, in particolare la nomina di un responsabile della protezione dei dati dell'Autorità.

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegazione del modo in cui è stato preso in considerazione il principio "una tantum" e di come è stata esplorata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

Il principio "una tantum" non è rigorosamente applicabile in questo contesto, in quanto la maggior parte dei flussi di dati comporta scambi tra pubbliche amministrazioni anziché scambi diretti tra cittadini/imprese e amministrazioni. Due flussi coinvolgono

imprese/individui: le dichiarazioni di distacco presentate dalle imprese attraverso l'interfaccia pubblica connessa all'IMI (articolo 23 quinquies, paragrafo 1, lettera b)) e i CV presentati dai lavoratori EURES (EURES-articolo 17); poiché tali flussi di dati esistono già, non è necessario riesaminarli alla luce del principio "una tantum". Si applica però il relativo principio del riutilizzo: l'Autorità riutilizza i sistemi e i dati dell'Unione esistenti (IMI, ERRU, EESSI) e le indagini statistiche esistenti anziché creare nuove raccolte, evitando in tal modo duplicazioni (articoli 10, 23 bis-23 quinquies).

Spiegazione del modo in cui i dati di nuova creazione siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfino standard di elevata qualità

Si prevedono alcuni dati di nuova creazione: il sistema di gestione dei casi (articolo 9, paragrafo 6 bis) genera nuovi dati relativi ai flussi di lavoro, ai casi e alle relazioni sulle ispezioni; si redigono nuove tavole di corrispondenza EURES e si aggiornano (articolo 19).

Tali dati sono conservati in modo da essere reperibili e accessibili agli utenti autorizzati; devono essere interoperabili (modelli comuni di dati; ESCO e norme tecniche/formati comuni per le tavole di corrispondenza) e riutilizzabili entro i limiti delle garanzie applicabili in materia di protezione dei dati (EUDPR). Altri dati operativi sono raccolti e aggregati da fonti esistenti. Si applicano le garanzie in materia di qualità dei dati, interoperabilità semantica (ESCO per la componente EURES) e per EUDPR/GDPR; i dati personali non sono apertamente reperibili o riutilizzabili al di là delle finalità definite.

Flussi di dati

Descrizione di alto livello dei flussi di dati

Tipo di dati	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Soggetti che forniscono i dati**	**Soggetti che ricevono i dati**	**Motivo dello scambio di dati**	**Frequenza (se del caso)**
Informazioni sulle ispezioni concertate e congiunte	• ELA-Articolo 9, paragrafo 6 bis, • ELA-Articolo 23 ter, • ELA-Articolo 23 quater	Stati membri	ELA	Se pertinente in relazione all'esecuzione delle ispezioni	Al verificarsi delle ispezioni
Dati statistici che rientrano nell'ambito	• ELA-Articolo 10	Stati membri	ELA	Raccolta di dati statistici da parte dell'ELA	Periodica

di applicazione di cui all'articolo 1					
Informazioni operative (compresi i dati personali) necessarie per i compiti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.	• ELA-Articolo 23 bis	Stati membri	ELA	Ove pertinente e necessario, durante l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.	Secondo necessità
Dati per l'analisi e la valutazione dei rischi	• ELA-Articolo 23 ter, ELA-Articolo 23 quater	Stati membri	ELA	Raccolta di dati da parte dell'ELA per l'analisi e la valutazione dei rischi	Periodica
Dati sull'uso dell'IMI, dell'ERRU e dell'EESSI riguardanti l'applicazione e l'esecuzione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1	• ELA-Articolo 23 quinquies	IMI, ERRU, EESSI	ELA	Su richiesta dell'ELA	Su richiesta
Dati statistici condivisi con Eurostat	• ELA-Articolo 10, paragrafo 4	ELA	Commissione europea (Eurostat)	Condivisione dei risultati della raccolta dei dati	Periodica
Dati anonimizzati nel procedimento di	• ELA-Articolo 13, paragrafo 8	Stati membri	ELA	Presentazione di un caso di mediazione	Per singolo caso

mediazione					
Dati condivisi nell'ambito di accordi di cooperazione tra agenzie	• ELA-Articolo 14; articolo 23 bis, paragrafo 2	Agenzie/organismi dell'Unione; ELA	ELA; agenzie/organismi dell'Unione	Accordi di cooperazione	Come convenuto
Dichiarazioni di distacco presentate dalle imprese (attraverso l'interfaccia pubblica connessa all'IMI)	• ELA-Articolo 23 quinquies, paragrafo 1, lettera b)	Imprese/Stati membri (interfaccia pubblica connessa all'IMI)	ELA	Presentazione della dichiarazione di distacco	Continua
Classificazione europea (ESCO) e tavole di corrispondenza	• EURES-Articolo 19, paragrafo 2	Commissione europea	Stati membri/portale EURES	Aggiornamento dell'ESCO/delle tavole di corrispondenza	In occasione dell'aggiornamento

4.3. Soluzioni digitali

Descrizione di alto livello delle soluzioni digitali

Soluzione digitale	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Principali funzionalità prescritte**	**Organismo responsabile**	**Come si assicura l'accessibilità?**	**Come si prende in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?**	**Uso di tecnologie di IA (se del caso)**
Sistema di gestione dei casi ELA	ELA-Articolo 9, paragrafo 6 bis	a) prestare sostegno alla gestione delle ispezioni concertate e congiunte effettuate con l'aiuto dell'Autorità, in	ELA	Sistema rivolto al personale; accessibilità del web secondo la Europa Web Guide/direttiva (UE) 2016/2102	EU Login sarà riutilizzato per l'autenticazione. Sistema da utilizzare per gli scambi di informazioni	In questa fase non è prevista alcuna funzionalità di IA; qualora fosse introdotta (ad esempio per l'analisi

		particolare tramite la gestione dei flussi di lavoro relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri; b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle ispezioni concertate e congiunte; c) consentire il controllo transfrontaliero delle informazioni e l'estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici; d) agevolare il monitoraggio per garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme alle pertinenti disposizioni del capo III bis del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725.		(WCAG), se del caso; autenticazione tramite EU Login.	tra l'ELA e gli Stati membri solo qualora non sia possibile effettuare tali scambi attraverso il sistema IMI	dei casi), l'IA sarebbe valutata a norma del regolamento sull'IA, mantenendo la sorveglianza umana.

EURES	EURES-Articolo 19, paragrafi 3 e 3 bis	Nuova funzionalità da aggiungere al sistema EURES esistente: elaborazione, aggiornamento e gestione delle tavole di corrispondenza tra i sistemi nazionali di classificazione e l'ESCO.	Commissione europea	Già prevista nella versione attuale di EURES	Nessun cambiamento dal punto di vista dell'accessibilità.	Nessun uso deriva da questa modifica; qualsiasi miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro prodotto dall'IA rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.
Piattaforma informatica comune EURES (portale EURES) - trasferimento della proprietà del sistema alla Commissione	ELA-Articolo 6	Funzionamento del portale EURES e incrocio automatizzato; attuazione automatica della versione più recente di ESCO; manutenzione centralizzata delle tavole di corrispondenza	Commissione europea	Esiste già una piattaforma UE accessibile	Si riutilizzano il portale EURES esistente ed ESCO	Incrocio automatizzato (basato su regole); Qualsiasi miglioramento prodotto dall'IA rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare il modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e agli atti legislativi applicabili

Sistema di gestione dei casi ELA

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	**Spiegazione delle modalità di allineamento**
Regolamento sull'IA	Non è previsto alcun uso dell'IA.
Quadro dell'UE in materia di	Il sistema deve essere conforme alle norme di

cibersicurezza	sicurezza informatica della Commissione e alle norme di sicurezza dell'ELA (articolo 38); autenticazione tramite EU Login. Il sistema di gestione dei casi tratta i dati personali, compresi i dati relativi alle indagini amministrative/penali e ai cittadini di paesi terzi; deve pertanto allinearsi al quadro dell'UE in materia di cibersicurezza - la direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2) e il regolamento sulla cibersicurezza (regolamento (UE) 2019/881), a seconda dei casi - e alle norme di sicurezza informatica della Commissione, in coordinamento con la DG CNECT. Si applicano la sicurezza fin dalla progettazione, la cifratura, il controllo degli accessi, la registrazione e la gestione delle vulnerabilità.
eIDAS	L'allineamento al regolamento eIDAS sarà pertinente nel contesto delle firme digitali da applicare agli accordi in materia di ispezioni concertate e congiunte.
Sportello digitale unico e IMI	L'ELA potrebbe utilizzare l'IMI, come si indica all'articolo 23 ter, per scambiare con gli Stati membri dati pertinenti per le ispezioni concertate e congiunte.
Altre	EUDPR (regolamento (UE) 2018/1725) con supervisione del responsabile della protezione dei dati (articolo 36, paragrafo 2); Europa interoperabile/quadro europeo di interoperabilità e architettura di riferimento dell'interoperabilità europea (articolo 15); Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web; EU Login per l'autenticazione.

EURES

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	**Spiegazione delle modalità di allineamento**
Regolamento sull'IA	Uso dell'IA non previsto.
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza	Le modifiche apportate a EURES non avranno alcun impatto dal punto di vista della cibersicurezza.
eIDAS	Non sono previste modifiche al riguardo.
Sportello digitale unico e IMI	Non applicabile alla modifica EURES (tavole di corrispondenza). L'articolo 32 di EURES modificato introduce la raccolta e la trasmissione dei dati in collegamento con lo sportello digitale unico (regolamento (UE) 2018/1724); EURES si basa su una propria piattaforma informatica comune e su un singolo canale coordinato.

Altre	GDPR (regolamento (UE) 2016/679) per i dati personali EURES; ESCO e norme tecniche/formati (articolo 17, paragrafo 8); Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Descrizione di alto livello dei servizi pubblici digitali soggetti alle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	**Descrizione**	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Soluzioni per un'Europa interoperabile**	**Altre soluzioni di interoperabilità**
Gestione dei casi per il servizio relativo alle ispezioni concertate e congiunte	Servizio di sostegno alla gestione e al seguito delle ispezioni transfrontaliere concertate e congiunte. Sarà attuato attraverso una soluzione per la gestione dei casi.	• ELA-Articolo 9, paragrafo 6 bis	EU Login; firma elettronica/elemento costitutivo eIDAS; (potenzialmente) architettura di riferimento dell'interoperabilità europea (EIRA).	• EU Login per l'autenticazione
Servizio di raccolta e trattamento dei dati	Servizio di raccolta dei dati dai sistemi di informazione e/o dalle banche dati esistenti negli Stati membri a sostegno dei compiti dell'ELA	• ELA-Articolo 10 • ELA-Articolo 23 bis • ELA-Articolo 23 ter • ELA-Articolo 23 quater • ELA-Articolo 23 quinquies	IMI; EESSI; ERRU; Europa interoperabile/EIRA (decisione (UE) 2015/2240)	• In questo contesto si potrebbero utilizzare l'IMI e l'ERRU per lo scambio di informazioni con gli Stati membri.
Servizio di incrocio automatizzato tra domanda e offerta di lavoro	Servizio per consentire l'incrocio tra i profili delle persone in cerca di occupazione e le offerte di lavoro.	• EURES - Articolo 19, paragrafi 3 e 3 bis	ESCO; Portale EURES; EU Login	• Il servizio è offerto dal sistema EURES.

Servizio EURES di incontro transfrontaliero/portale	Servizio che fornisce il portale EURES e il singolo canale coordinato, con incrocio automatizzato tramite ESCO; Proprietà del sistema trasferita alla Commissione	• ELA-Articolo 6; EURES - Articolo 19	ESCO; Portale EURES	• EU Login; Singolo canale coordinato

Effetto dei requisiti previsti dal servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera

Gestione dei casi per il servizio relativo alle ispezioni concertate e congiunte

Valutazione	**Misure**	**Possibili ostacoli residui (se applicabile)**
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore **Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate**	• Il sistema sosterrà la firma digitale degli accordi in materia di ispezioni concertate e congiunte. L'allineamento con il regolamento eIDAS dovrà essere analizzato in tale contesto.	
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri **Elencare le misure di governance previste**	• L'ELA è proprietaria del sistema. L'ELA sarà responsabile del suo sviluppo (ricorrendo ad appaltatori). L'ELA consulta e continuerà a consultare gli Stati membri attraverso le ispezioni del gruppo di lavoro sullo sviluppo del sistema. • Gli Stati membri decideranno quali autorità/persone avranno accesso al sistema; l'ELA dovrà sempre dare la propria approvazione.	
Misure per assicurare un'interpretazione	• Il servizio si baserà sul processo e sui modelli relativi alle ispezioni	

univoca dei dati **Elencare tali misure**	concertate e congiunte, come stabiliscono le linee guida per le suddette ispezioni. È destinato a garantire la condivisione di informazioni/documenti tra l'ELA e gli specifici Stati membri coinvolti in un caso specifico (ispezione concertata e congiunta).	
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate **Elencare tali misure**	• Come si indica all'articolo 23 ter del regolamento ELA, l'IMI può essere utilizzato per lo scambio di dati tra l'ELA e le autorità competenti degli Stati membri per i compiti relativi alle ispezioni congiunte, all'analisi dei dati e alla valutazione dei rischi. Sistema di gestione dei casi da utilizzare soltanto per gli scambi che non si possono effettuare attraverso il sistema IMI. EU Login è riutilizzato per l'autenticazione degli utenti.	

Servizio di raccolta e trattamento dei dati

Valutazione	**Misure**	**Possibili ostacoli residui (se applicabile)**
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore **Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate**	• Per quanto riguarda i dati personali, i dati condivisi dagli Stati membri con l'ELA rientreranno nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR).	-
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali	• Come si indica in diversi articoli, il regolamento stabilisce la base giuridica affinché l'ELA	-

transfrontalieri **Elencare le misure di governance previste**	abbia accesso alle informazioni necessarie per svolgere i suoi compiti (ad esempio nei pertinenti sistemi di scambio di informazioni dell'Unione, nell'IMI, ecc.).	
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati **Elencare tali misure**	Modelli comuni di dati per i dati operativi; Documenti elettronici strutturati dell'EESSI; ESCO per la classificazione, se del caso.	-
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate **Elencare tali misure**	• Come si indica all'articolo 23 ter del regolamento ELA, l'IMI può essere utilizzato per lo scambio di dati tra l'ELA e le autorità competenti degli Stati membri per i compiti relativi alle ispezioni congiunte, all'analisi dei dati e alla valutazione dei rischi.	-

Servizio di incrocio automatizzato tra domanda e offerta di lavoro

Valutazione	**Misure**	**Possibili ostacoli residui (se applicabile)**
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore **Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate**	Norme tecniche e formati ESCO ed EURES (articolo 17, paragrafo 8); Europa interoperabile/quadro europeo di interoperabilità; attuazione automatica della versione più recente di ESCO (articolo 19, paragrafo 2).	-
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali	• Come si indica all'articolo 19, la Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri per definire le	-

transfrontalieri **Elencare le misure di governance previste**	tavole di corrispondenza tra le classificazioni nazionali, regionali e settoriali e l'ESCO. • Come si indica all'articolo 19, "*la Commissione assiste gli Stati membri per far sì che i codici delle loro classificazioni nazionali, regionali e settoriali in materia di offerte di lavoro e profili di persone in cerca di lavoro di cui all'articolo 17, paragrafo 1, siano sostituiti o integrati dai corrispondenti codici della classificazione europea, prima di mettere a disposizione sul portale EURES le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro*".	
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati **Elencare tali misure**	• Creazione di tavole di corrispondenza conformemente a norme tecniche e formati comuni. Tali norme e formati comprenderanno le informazioni da includere nelle tavole di corrispondenza e una sintassi per esprimere tale insieme di informazioni.	-
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate **Elencare tali misure**	• Come si è indicato in precedenza, saranno elaborate norme e specifiche tecniche per le tavole di corrispondenza.	-

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione di alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Ruolo della Commissione** (se del caso)	**Soggetti da coinvolgere** (se del caso)	**Calendario previsto** (se del caso)
Accordi di condivisione dei dati a norma del capo III bis	ELA-Articolo 23 bis		ELA; Stati membri; organismi dell'Unione	Secondo necessità
Designazione del responsabile della protezione dei dati dell'ELA e misure di conformità all'EUDPR	ELA-Articolo 36, paragrafo 2		Consiglio di amministrazione; Responsabile della protezione dei dati dell'ELA	All'entrata in applicazione
Appalto TIC per il sistema di gestione dei casi e adeguamenti del portale EURES	ELA-Articolo 6 e articolo 9, paragrafo 6 bis; EURES-Articolo 19	Appalto/vigilanza	Commissione; ELA; appaltatori;	
Coinvolgimento dei portatori di interessi e sviluppo delle capacità (ispezioni del gruppo di lavoro; gruppo di coordinamento EURES; gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO)	ELA, articoli 8 e 9; EURES-Articoli 14 e 19	Facilitazione	Commissione; ELA; Stati membri	In corso
Progetti pilota di attuazione delle politiche, spazi di sperimentazione e meccanismi di riscontro per gli	ELA-Articolo 9, paragrafo 6 bis; EURES-Articolo 19	Sostegno	Commissione; ELA; Stati membri	Durante le fasi di realizzazione

strumenti digitali				
Campagne di sensibilizzazione e integrazione dei programmi di lavoro (programma di lavoro pluriennale dell'ELA; Strategia EURES 2030)	ELA-Articolo 24; EURES	Sostegno	Commissione; ELA; Stati membri;	Annuale/pluriennale